



Tribunale di Nola

Ogg.: **Linee Guida per lo svolgimento delle attività giudiziarie presso il Tribunale di Nola per il periodo 12/5-31/7/20**

IL PRESIDENTE

Letti l'art. 83, comma 7, d.l. n. 18/20, l'art. 36 d.l. n. 23/20 e l'art. 3 del D.L. 28/20;

Lette le Linee Guida del CSM del 26.3.2020 in ordine all'emergenza COVID 19, ed in particolare quanto stabilito al n. 1, lett. d);

Visto il protocollo siglato con il C.O.A. di Nola ed il Procuratore della Repubblica di Nola con riguardo al settore civile;

Rilevato che la proposta di protocollo per il settore penale siglato con la Procura della Repubblica e la Camera Penale non ha ricevuto, allo stato, alcuna risposta dal COA;

Rilevato che la proposta di protocollo per gli uffici del GDP non ha ricevuto, allo stato, alcuna risposta dal COA;

Letta la circolare 2/5/20 del Ministero della Giustizia;

lette le prescrizioni disposte dall'Autorità Sanitaria Regionale competente (ASL Napoli3 Sud);

così DISPONE

SETTORE CIVILE

Rilevato che la normativa sopra richiamata, con riferimento alle attività processuali non differite, individua per il periodo in questione tre modalità procedurali di udienza:

1) partecipazione telematica scritta-documentale (udienza cartolare);

Trattasi del rito che sarà ordinariamente utilizzato per lo svolgimento delle udienze, per tutti i procedimenti, salvo diversa indicazione del magistrato (anche su istanza delle parti).

- 2) partecipazione in videochiamata con il sistema *software* “*Teams di Microsoft*” (da remoto);
- 3) partecipazione “*in presentia*” (quest’ultima non espressamente prevista dal d.l. n. 18/20 né richiamata dal CSM nelle linee guida ma ineludibile, pur se in via del tutto residuale, cfr. *infra*);

Ferma restando l’autonomia decisionale del giudice con riferimento alla gestione dell’udienza ed alla trattazione specifica dei procedimenti;

DISPONE

Quanto segue:

A)

INDICAZIONI GENERALI PER PROCEDIMENTO CONTENZIOSO

- 1) **TRATTAZIONE TELEMATICA SCRITTA-DOCUMENTALE (cartolare) EX ART. 83, COMMA 7, lett. h), D.L. n. 18/2020;**

a) TIPI di UDIENZE e ATTIVITÀ PROCESSUALI COMPATIBILI CON LA MODALITÀ SOPRA INDICATA (elencazione esemplificativa)

- a) **udienze di contenzioso di prima comparizione;**
- b) **udienze di contenzioso con assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;**
- c) **udienze di contenzioso in cui il Giudice deve pronunciarsi sulle richieste istruttorie:** di solito è una udienza il cui il Giudice si riserva;
- d) **udienza di precisazione delle conclusioni;**
- e) **attività processuali che richiedono la partecipazione degli ausiliari del giudice (ad es. CTU);**

È rimessa alla discrezionalità del Giudice l’opportunità di disporre o meno la nomina del CTU ove lo svolgimento dell’accertamento sia in contrasto con le vigenti disposizioni di distanziamento sociale a tutela della salute pubblica attesa la grave situazione epidemiologica in atto.

- b) INDICAZIONI OPERATIVE**



- 1) Il giudice provvederà per tempo (di norma 7 giorni prima dell'udienza) a depositare nel fascicolo telematico un decreto da comunicare alle parti con il quale, stabilito che il procedimento sarà trattato con il rito cartolare, assegnerà i termini per il deposito delle note scritte alla stregua delle modalità sotto indicate.
- 2) Le parti potranno **depositare telematicamente le c.d. "note di udienza"** di norma fino a **4 giorni prima della udienza**. La controparte ha diritto alla replica eventuale **sino a due giorni prima dell'udienza**.
I difensori costituiti, in un'ottica di leale collaborazione, potranno depositare una nota unica, contenente le istanze di ciascuno di essi.
 - a) Le note vanno depositate in orari di ufficio, cioè dalle h 9:00 alle h 14:00 per consentire alla cancelleria di svolgere le attività correlate.
 - b) Le "note di udienza" non sono memorie autorizzate dal giudice, ma equivalgono alle dichiarazioni difensive che, sinteticamente, i difensori **avrebbero trasfuso nel verbale della udienza ordinaria**, esse non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all' udienza (es. memorie ex art 183 cpc. rinvio ex art. 183, precisazione conclusioni, rinvio per rinotifica). Pertanto le note di udienza dovranno essere estremamente sintetiche e contenere solo le istanze, deduzioni, conclusioni relative alle attività di udienza, senza reiterare quanto già scritto negli atti e nei precedenti verbali di causa.
- 3) Il giudice **ha facoltà di provvedere, nel giorno dell'udienza, alla redazione del verbale telematico** in cui darà atto della modalità di partecipazione figurata e provvederà sulle richieste delle parti. Il verbale, se redatto, deve contenere l'indicazione del giorno dell'udienza e dare atto delle note pervenute, ovvero del mancato inoltro delle note da parte di taluno dei difensori, infine il provvedimento di volta in volta necessario (es. di riserva sulle richieste delle parti).
- 4) Tutti i termini sopra indicati sono finalizzati alla organizzazione della udienza e quindi alla sollecita trattazione della stessa.
- 5) **Il mancato deposito delle note scritte, anche all'esito dell'accertamento che l'eventuale ritardo non sia imputabile alla cancelleria o a problemi tecnici conclamati, entro il termine stabilito equivale alla non comparizione ed il giudice adotterà i provvedimenti conseguenziali.**



- 6) L'udienza comunque fissata, pur se "virtuale", costituisce il momento a partire dal quale deve essere adottato il provvedimento del giudice e da quella data decorrono, se non diversamente fissati dal giudice, i termini per l'assunzione dei provvedimenti richiesti, istruttori o decisorii, ovvero per le attività delle parti (es. decorrenza dei termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.).
- 7) In ogni caso, all'esito della udienza virtuale (non necessariamente lo stesso giorno, ma certo preferibilmente in quella data) il giudice adotterà i provvedimenti consequenziali, tenuto conto delle ordinarie scansioni processuali e delle richieste delle parti.
- 8) Il provvedimento adottato, evidentemente, dovrà dare atto in ogni caso delle note pervenute dalle parti.

2) MODALITÀ di TRATTAZIONE CON COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO "DA REMOTO" art. 83, comma 7, lett. f, d.l. n. 18/20.

Per tale modalità devono essere necessariamente utilizzati collegamenti individuati e regolati con provvedimento del direttore DGSIA, vale a dire, stando a quanto disposto con decreto del 10 marzo 2020 (prot. 0003413): *Skype for Business* e *Teams*.

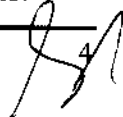
Va, altresì, assicurata l'identificazione dei partecipanti alla udienza.

È necessaria la redazione del verbale, cfr. *infra*.

Qualora l'avvocato non possa ricevere il cliente, per motivate ragioni, presso il proprio il difensore dovrà predisporre il collegamento da remoto con il proprio cliente per il giorno e l'ora della fissata udienza comunicando al cliente in tempo utile il LINK di accesso alla stanza virtuale del giudice, egli dovrà inoltre munirsi di indirizzo *mail* del cliente da comunicare al giudice sette gg prima della udienza al fine di consentire la creazione del *team* con partecipazione alla riunione da parte del cliente dal proprio luogo di residenza .

a) SPECIFICHE INDICAZIONI OPERATIVE PER COLLEGAMENTO DA REMOTO

1) Il giudice, provvederà per tempo (di norma 7 giorni prima dell'udienza) a depositare nel fascicolo telematico un decreto da comunicarsi alle parti con il quale è stabilito che il procedimento sarà trattato con il rito "da remoto" secondo le modalità di seguito indicate.



2) La richiesta di celebrazione del processo “da remoto” può essere avanzata anche dai difensori, in tal caso la stessa dovrà essere depositata nel fascicolo telematico **SETTE gg prima della udienza** e dovrà contenere un recapito telefonico e un indirizzo mail sia del difensore che della parte attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

3) Prima dell'udienza il giudice, allorché ravvisi la effettiva opportunità di disporre tale modalità di trattazione, valutato il carico del ruolo per il giorno di udienza, emetterà decreto che dispone la trattazione con modalità da remoto che farà comunicare con congruo preavviso (in linea di principio tre gg prima), dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se ne è prevista la sua partecipazione.

Il decreto conterrà:

- l'indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso, data che potrebbe coincidere con quella già fissata di udienza od altra data da comunicare. - l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

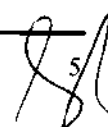
- l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

- l'informazione alle parti del possibile utilizzo della modalità di “Creazione team” es. per le udienze presidenziali) utilizzando quindi l'indirizzo *mail* delle parti e non il *link* ipertestuale;

5) Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati, tenuto conto delle esigenze di udienze.

6) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l'annotazione “udienza da remoto”.

7) Il difensore laddove non possa ricevere il cliente presso il proprio studio, per motivate ragioni che dovranno essere prospettate al Giudice nella richiesta di cui sopra sette gg prima della udienza, è onerato di richiedere l'abilitazione al collegamento da remoto anche della parte dal domicilio di questa ultima; in tal caso il difensore è altresì onerato della previa predisposizione del collegamento da remoto con il proprio cliente per il giorno e l'ora della fissata udienza comunicando al cliente in tempo utile il LINK di accesso alla stanza virtuale del giudice. Deve inoltre munirsi di indirizzo mail del cliente da comunicare al giudice sette gg prima della udienza al fine di consentire la creazione del team con partecipazione alla riunione da parte del cliente dal proprio luogo di residenza;



7) Il giorno dell'udienza, dieci minuti prima dell'orario indicato nel decreto di fissazione di udienza da remoto, i difensori cliccheranno sul *link* ipertestuale contenuto nel decreto medesimo e accederanno alla sala d'attesa e lì attenderanno di essere ammessi nell' "aula virtuale" dal giudice".

8) Sarà opportuno che l'avvocato, prima della udienza, abbia già scaricato l'applicazione *Teams Microsoft*, ovvero testato la sua utilizzazione nella versione *web*, con collegamento via *browser* (che non richiede una installazione dell'applicativo), rappresentando che, qualora si opti per il collegamento via *browser*, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando Edge oppure Chrome e che il giorno dell'udienza si mantenga collegato a *Teams* di norma un'ora prima dell'orario fissato. Il PC dell'avvocato dovrà, inoltre, essere dotato di *webcam* e microfono. Il giorno dell'udienza si verrà, quindi, ammessi alla "stanza di attesa" da cui il magistrato, all'ora dell'udienza, ammetterà le parti alla video chiamata.

Nel caso che il difensore non possa ricevere nel proprio studio il suo assistito dovrà effettuare la suindicata verifica per conto del cliente al fine di garantire una agevole trattazione della udienza.

9) Laddove si avesse necessità di istruzioni e chiarimenti sull'uso di Teams si segnala il sito <https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7>.

Nel giorno di udienza: :

- 1) Qualora le parti non affianchino i rispettivi difensori e siano abilitate al collegamento da remoto dalla propria residenza e/o dal proprio domicilio, la loro identificazione avverrà previo invio, all'atto del collegamento, della riproduzione fotostatica del proprio documento d'identità, corredata della propria firma, all'indirizzo *mail* del difensore, il quale ne procederà alla relativa autenticazione a mente delle facoltà concesse dal D.L. 18/2020.
- 2) Il giudice e i difensori delle parti e le parti, in caso che il collegamento delle stesse non avvenga presso lo studio del difensore dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video, di cui il giudice disciplinerà l'uso; il giudice inoltre disciplinerà l'uso della funzione audio al fine di dare la parola ai difensori o alle parti.

Stante la novità della modalità e le possibili difficoltà strutturali (ad esempio problematiche legate alla connessione), tutte le parti si adopereranno nel parlare uno alla volta, curando di non accavallarsi nella discussione, e di attendere almeno due secondi dalla fine dell'intervento del giudice o di altra parte prima di iniziare il proprio intervento.



6

- 3) È vietata la registrazione dell'udienza.
- 4) Il giudice adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento;
- 5) La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in *console*, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso del sito “diritto pratico-note di udienza”, come già avviene per la predisposizione del verbale telematico.
- 6) Il Giudice avviserà le parti tempestivamente del malfunzionamento della rete. I difensori, nella eventualità in cui abbiano riscontrato malfunzionamento dei programmi e/o della rete, ne daranno avviso alla cancelleria a mezzo pec e/o a mezzo fax, tempestivamente prima dell'udienza, chiedendo, contestualmente rinvio del procedimento a causa di malfunzionamenti imprevisti e non sanabili entro l'orario di celebrazione del processo.
- 7) In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice rinverrà l'udienza, disponendo che sia data comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio; in tal caso il Giudice potrà anche assegnare un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte trascriva telematicamente le proprie deduzioni e istanze; all'esito dello scambio delle note, il giudice potrà adottare i provvedimenti consequenziali.
- 8) Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
- 9) Ferme le prescrizioni di cui agli artt. 126 e 130 c.p.c., il giudice dà atto nel verbale, da redigere obbligatoriamente nel fascicolo telematico:
 - a) della avvenuta fissazione della udienza da remoto;
 - b) della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
 - c) delle modalità con cui accerta le identità dei soggetti partecipanti e, quanto alle parti, della loro libera volontà;



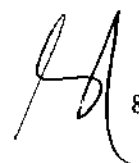
- d) della espressa dichiarazione dei difensori in merito alla partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati ;
 - e) della eventuale disconnessione di uno dei soggetti del collegamento;
 - f) delle dichiarazioni rese e delle richieste delle parti;
 - g) della dichiarazione dei difensori di aver partecipato effettivamente alla udienza nel rispetto del contraddittorio;
 - h) il giudice a sua volta attesterà che lo svolgimento della udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuta regolarmente;
 - i) del provvedimento adottato.
- 10) Il giudice, se richiesto, dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
-
-

3) TRATTAZIONE c.d. TRADIZIONALE ovvero "IN PRESENTIA"

Le udienze tradizionali costituiscono modalità **assolutamente residuali e eccezionali** di trattazione dei procedimenti, da svolgersi esclusivamente con riferimento ai procedimenti non suscettibili di rinvio d'ufficio e che non possono essere trattati con le modalità innovative, e **sempre che sia possibile garantire la tutela della salute di tutti i soggetti interessati** (infatti deve tenersi conto in via principale della *ratio* di tutela della salute collettiva di cui all'intero *corpus* normativo di contrasto all'epidemia, ma anche delle chiare previsioni del d.l. n. 18/20, art. 83, commi 6 e 7).

Ne segue che siffatta udienza "tradizionale" dovrà essere:

- 1) **richiesta dal difensore, con istanza telematica motivata**, con congruo anticipo di almeno gg **SETTE**, quanto alle ragioni di indispensabilità e urgenza;
- 2) il giudice, a sua volta valutata la opportunità di svolgere l'udienza con detta modalità, provvede al riguardo con decreto motivato non impugnabile.
- 3) In ogni caso lo svolgimento **di siffatte udienze "tradizionali"** dovrà essere sempre autorizzato **dal Presidente del Tribunale** in ragione delle sue attribuzioni in tema di tutela della salute: pertanto il provvedimento che dispone l'udienza tradizionale, con l'indicazione dell'orario preciso di trattazione, dovrà essere comunicata, a mezzo della cancelleria, al Presidente del Tribunale e a quello della sezione, per l'adozione delle misure cautelative conseguenziali.



8

- 4) L'udienza, in ogni caso, dovrà essere tenuta con l'osservanza di tutte le prescrizioni impartite al fine in ultimo indicato, eventualmente anche in giorni e orari diversi da quelli tabellari secondo modalità in materia di tutela sanitaria ed in tema di distanziamento.

B

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMA SEZIONE CIVILE

A) Procedimento telematico cartolare con udienza "virtuale", ambito applicativo, indicazioni specifiche

Fermo quanto indicato nella parte generale, possono ancora trattarsi con tale procedimento:

- le udienze da cui decorrono termini preclusivi;
- i procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. ss;
- i procedimenti per i quali è prevista la discussione orale, con lettura all'esito del dispositivo;
- decisioni a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
- procedimenti per i quali è prevista la riserva di collegialità ex art. 50 bis c.p.c.
- trattazione di istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali ad es. concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (artt. 648 e 649 c.p.c.).

1) Modalità di svolgimento della udienza cartolare. Indicazioni specifiche.

Fermo quanto indicato nella parte generale:

- 1) in caso di ammissione di mezzi istruttori, il giudice potrà anche disporre (trattazione mista) che la successiva udienza abbia luogo, nel periodo post emergenziale, in via ordinaria, o anche (eccezionalmente, in caso di urgenza, cfr *infra*), nel periodo emergenziale, sempre "*in presentia*". Se necessario (es. per la comparizione delle parti) potrà fissare l'udienza successiva da remoto, cfr *infra*.
- 2) Con particolare riferimento alle udienze di prima comparizione i difensori devono costituirsi nei termini di cui agli artt. 163 e 165 c.p.c.

La costituzione del convenuto/resistente (sempre con deposito telematico) può avvenire anche il giorno dell'udienza di prima comparizione; in tal caso il convenuto/resistente deposita contestualmente la nota di trattazione scritta.



In tal caso il giudice può rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.

Il giudice comunque provvederà (salvo che le parti non siano già tutte costituite) non prima di tre ore da quella tabellare di inizio delle udienze (ore 9.30), non ostando certo al riguardo l'art. 59 disp. att. c.p.c. Del provvedimento sarà data tempestiva comunicazione alle parti a cura della cancelleria.

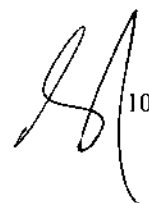
3) Con riferimento ai procedimenti per i quali la legge prevede la discussione orale, con lettura all'esito del dispositivo (si tratta essenzialmente dei procedimenti cui si applica il rito del lavoro) la discussione orale è sostituita dallo scambio delle note difensive; all'esito della udienza virtuale il giudice provvede con dispositivo (e eventuale motivazione) da comunicare in pari data alle parti, così applicandosi (e adeguandosi) l'art. 429 c.p.c.; analogamente può provvedersi per le decisioni a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

4) Quanto ai procedimenti per i quali è prevista la riserva di collegialità ex art. 50 bis c.p.c., all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni (cartolare) il GI assegnerà la causa a decisione, e quindi – decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. – il Collegio provvederà alla decisione, nelle forme di legge.

2) procedimenti cautelari ante causam , art. 669 bis ss c.p.c.

La trattazione di siffatti procedimenti, ivi compresi quelli relativi all'art. 696 c.p.c. avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1) Il giudice nel decreto di fissazione dell'udienza indicherà la scelta del rito cartolare;
- 2) il giudice – per i procedimenti di nuova iscrizione – con il decreto che fissa l'udienza virtuale (e quindi dispone la trattazione cartolare), oltre che provvedere, eventualmente, sulla istanza di decreto “*inaudita altera parte*”, assegnerà quindi sia il termine al ricorrente per la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto, sia un ulteriore termine alla parte resistente per la costituzione in giudizio entro e non oltre sei o quattro giorni prima della data di udienza; infine potrà assegnare un ulteriore termine (di fino a due giorni prima della udienza figurata) ad entrambe le parti per il deposito di note, conformemente alla nuova disposizione.
- 3) All'esito della udienza virtuale il Giudice designato, qualora ritenga necessario procedere all'esame personale delle parti potrà disporre, se possibile, udienza da remoto (trattazione mista).
- 4) cfr infra per lo svolgimento di eventuale attività istruttoria costituenda .



10

- 5) Quanto ai procedimenti possessori, valgono *mutatis mutandis* le osservazioni sopra svolte ma, tenuto conto che qui l'urgenza non è presunta per legge, tali procedimenti potranno essere rinviati d'ufficio in caso di necessità di attività istruttoria (salve gravi ragioni di urgenza).

3) Rito collegiale camerale e udienze pubbliche

Il rito cartolare può trovare applicazione anche ai **procedimenti di reclamo**, con le modalità sopra enunciate. Le note difensive saranno comunicate al Presidente del Collegio (di norma il presidente della sezione) e al relatore.

In ogni caso, atteso che – pur trattandosi di provvedimenti cautelari- vi è comunque già stata una risposta di giustizia – i procedimenti in oggetto potranno essere rinviati d'ufficio, salvo nelle fattispecie di cui all'art. 87, comma 3, d.l. cit.

Non potranno svolgersi udienze pubbliche collegiali; i relativi procedimenti (essenzialmente attinenti alla sezione specializzata agraria) saranno rinviati d'ufficio, salvo che non ne venga dichiarata l'urgenza.

B) Procedimento con collegamento da remoto (udienza da remoto), modalità di svolgimento della udienza

Con riguardo alle modalità di svolgimento di tale rito ci si riporta a quanto detto in parte generale.

C) Procedimenti trattati a mezzo di udienze “tradizionali”, “in presentia”.

Tali udienze potranno fissarsi esclusivamente per lo svolgimento di attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti cautelari, qualora si verta in materia di diritti fondamentali della persona, tali non essendo- di norma - i diritti solo patrimoniali e comunque sempre e solo in caso di grave e effettiva urgenza (arg. ex dl. 18\20, art. 83.3 a) .

D) Rinvii d'ufficio.

I magistrati provvederanno tempestivamente, comunque prima della udienza prevista, alla individuazione dei procedimenti da rinviarsi d'ufficio.

Con particolare riguardo ai procedimenti di intimazione di licenza e sfratto per finita locazione, art. 657 c.p.c. ss, la possibilità normativamente prevista di comparizione personale dell'intimato all'udienza di cui all'art. 660 c.p.c. sembra precludere l'utilizzo delle nuove forme procedurali; vi sarebbe spazio allora solo per un ricorso (generalizzato) alla udienza

tradizionale il che, atteso anche il significativo numero di tali procedimenti, può portare a difficoltà organizzative anche nella prospettiva di contrasto della pandemia.

C

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SECONDA SEZIONE CIVILE **SETTORE FAMIGLIA**

1) Saranno trattati con modalità c.d. scritta o telematica:

1) SUBPROCEDIMENTI durante la FASE ISTRUTTORIA CONTENZIOSA:

- ex art. 709 cpc di modifica dell'ordinanza presidenziale ;

- ex art. 156 cc di ordine al terzo ;

- ex art. 709 ter II comma sanzioni per inadempimento :

Tuttavia laddove fosse necessario o un approfondimento istruttorio con accertamenti esterni dei S.S. (al momento nella particolare situazione di contingenza epidemiologica con contatti interpersonali limitati nonché di subdimensionamento del servizio operativo dei S.S.) è ipotizzabile la soluzione del rinvio a successiva udienza; ovvero di trattazione da remoto se il Giudice ritenesse necessaria l'audizione diretta della parte.

Dette domande devono essere introdotte almeno SETTE gg prima della udienza già fissata (in uno alla eventuale allegazione documentale di supporto); la controparte potrà controdedurre sino a tre gg prima della udienza (con facoltà di controallegazione). La cancelleria del Giudice garantirà la tempestiva comunicazione affinché i difensori delle parti siano posti in condizione di controdedurre nei termini di cui sopra.

Il Giudice ha facoltà di rinviare se la richiesta è formulata non nei sette gg

2) DIVORZI CONGIUNTI e SEPARAZIONI CONSENSUALI: le parti saranno onerate a far pervenire **SETTE giorni** prima della udienza la dichiarazione di riportarsi al ricorso, di ribadire la volontà di divorziare o separarsi, di non avere interesse alla conciliazione;

3) PROCEDIMENTI CAMERALI COLLEGIALI ex art. 737 c.p.c. con istanza e/o conclusioni CONGIUNTE (es. modifiche ex art. 9 l.div., modifiche ex art. 710 c.p.c., proc.ti ex art. 337 c.c., regolamentazione coppia di fatto, proc.ti per sostituzione cognome

 12

ex art. 262 c.p.c. (in questo ultimo caso la richiesta può essere inoltrata anche dalle parti personalmente via mail, indirizzandola alla cancelleria V.G. con allegazione di copia carta di identità e documentazione a corredo): le parti **SETTE giorni prima** della fissata udienza inoltreranno nota telematica indicando di riportarsi agli atti, in modo che dette note saranno acquisite nel verbale telematico della udienza.

- 4) **PROCEDIMENTI CAMERALI COLLEGIALI ex art. 156 c.c. (ordine di pagamento al terzo, sequestro) , art. 8 u.c. l.div., art. 9 bis l.div. art 12 bis legge divorzio, art. 95 DPR 396/2000, art. 709 ter II comma cpc se ed in quanto caratterizzati essenzialmente da produzione probatoria documentale:** le parti o la parte, se contumaciale, **SETTE** giorni prima della fissata udienza inoltrerà nota telematica indicando di riportarsi agli atti, in modo che dette note saranno acquisite nel verbale telematico della udienza con possibilità per il ricorrente di depositare note scritte fino a tre giorni prima dell'udienza in replica alle deduzioni del resistente. **La cancelleria del Giudice garantirà la tempestiva comunicazione affinché i difensori delle parti siano posti in condizione di controdedurre nei termini di cui sopra.**
- 5) **Se il resistente si costituisce il giorno dell'udienza** il giudice disporrà un rinvio con termine per note oppure riserverà la decisione con termine per note.

6) **PRIMA UDIENZA PRESIDENZIALE (SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI)**
E

- 7) **PRIMA UDIENZA NEI PROCEDIMENTI CAMERALI COLLEGIALI:** precisamente **procedure ex art. 337 c.c., art. 9 legge divorzio, art. 710 c.p.c. etc)** **NON** introdotte congiuntamente:

In tali due casi, qualora le parti non siano addivenute ad una definizione consensuale della vertenza, gli avvocati 7 gg prima dell'udienza DOVRANNO innanzitutto indicare, a mezzo atto da depositare telematicamente:

- A) **Se devono rinotificare il ricorso introduttivo ovvero se necessitano di un rinvio per "consensualizzazione";**
- B) **Se le DUE PARTI DEL GIUDIZIO (coniugi, genitori, istanti, resistenti etc) NON hanno interesse a comparire personalmente dinanzi all'autorità giudiziaria,** in quanto non hanno nulla da aggiungere rispetto a quanto dedotto dai difensori negli atti introduttivi - anche avuto riguardo alla volontà di separarsi rispetto alla quale appare, pertanto, superfluo il tentativo di conciliazione del giudice - o a quanto deducibile dai difensori nelle "note di udienza" di cui al punto A1) che segue.

In tal caso il Giudice Delegato per l'udienza Presidenziale o il Giudice Relatore del Collegio Camerale **DISPORRÀ** la modalità di **udienza cd. cartolare**, con decreto reso 6 gg prima

 13

dell'udienza e comunicato tempestivamente alle parti confermando la data di udienza già fissata ovvero eventuale rinvio ad altra udienza per carico di ruolo

I difensori, 4 gg prima dell'udienza, depositeranno telematicamente cd “note di udienza” in cui potranno:

- a) **riportarsi** agli scritti difensivi introduttivi,
- b) dedurre **in replica** a quanto dedotto da controparte,
- c) dedurre **fatti successivi** al deposito del ricorso, producendo eventuale documentazione strettamente inerente ai fatti nuovi. Solo ove siano stati dedotti fatti nuovi, la controparte potrà depositare ulteriori sintetiche note di udienza fino a 2 gg prima dell'udienza.

Il PM, invece, potrà fare pervenire deduzioni di udienza e/o determinazioni conclusive mediante PEC comunicata alla cancelleria del settore famiglia e volontaria giurisdizione 1 giorno prima dell'udienza.

C) In TUTTE LE UDIENZE SUCCESSIVE ALLA PRIMA UDIENZA PRESIDENZIALE ovvero ALLA PRIMA UDIENZA dei PROCEDIMENTI CAMERALI COLLEGIALI in cui le parti devono solo allegare e/o concludere ;

D) Se, invece, controparte si costituisce nel giorno di udienza o, comunque, dopo il deposito delle “note di udienze” da parte del ricorrente, che ha scelto trattazione scritta, sarà fissata nuova udienza a trattazione scritta e sarà concesso nuovo termine al ricorrente per depositare note di replica ovvero il Giudice potrà riservarsi con termine per note

E) Se le parti processuali sono addivenute, già sette gg prima della udienza ovvero fino al primo del giorno di udienza, ad un ACCORDO i difensori, previa comunicazione telematica in merito a detto accordo, dovranno depositare telematicamente in pdf nativo l'accordo raggiunto (oltre una copia pdf non nativo, munito di sottoscrizione autenticata dai difensori, ottenuta mediante scansione per immagini del documento originale sul quale sono state apposte le sottoscrizioni) n. b. il documento con le sottoscrizioni autografe delle parti non può essere mai nativo, dovendo essere sempre scansionato dopo le sottoscrizioni) almeno due giorni prima dell'udienza. L'accordo sarà recepito nel provvedimento conclusivo previa acquisizione del parere del PM e vaglio dell'autorità giudiziaria adita;

F) munito di sottoscrizione autenticata dai difensori almeno due giorni prima dell'udienza. L'accordo sarà recepito nel provvedimento conclusivo previa acquisizione del parere del PM e vaglio dell'autorità giudiziaria adita;

8) PROCEDIMENTI CAUTELARI a tutela della persona (es. proc.ti ex art. 342 bis cc: ordine di allontanamento dalla casa familiare

Trattasi di proc.ti che sono stati trattati già nella cd *prima fase*.

Sulla base della natura del *petitum* , della prospettazione dei fatti, dell'allegato probatorio il Giudice valuterà *in primis* la possibilità di pronuncia *inaudita altera parte*, *in secundis* la possibilità della **trattazione cartolare/telematica**, infine la possibilità di **cd collegamento da remoto**, secondo le modalità indicate nel presente protocollo

9) ATTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE (nomina, sostituzione tutore, giuramento, rendiconto) ovvero i PROC.ti di Volontaria Giurisdizione MONOCRATICI saranno svolti :

- **SENZA CONVOCAZIONI PARTI** se allo stato degli atti il Giudice può decidere; si precisa che, secondo modalità già in corso, il tutore, curatore ed ADS faranno pervenire alla cancelleria di settore via mail o con pec al seguente indirizzo : volgiurisdizione.tribunalenola@giustizia.it; tel 081\5117662; 5117664
- **atto di giuramento e rendiconto con allegata fotocopia del proprio documenti di identità e dichiarazione ex art. 46 l.445/2000;**
- **CON MODALITA' TELEMATICA:** le parti o la parte, se contumaciale, SETTE gg prima della fissata udienza inoltrerà nota telematica con l'indicazione di "riportarsi agli atti", in modo che dette note saranno acquisite nel verbale telematico della udienza con possibilità per il ricorrente di depositare note scritte fino a tre giorni prima dell'udienza in replica alle deduzioni del resistente.

Se il resistente si costituisce il giorno dell'udienza il giudice disporrà un rinvio con termine per note oppure riserverà la decisione con termine per note.

Per l'esame dell'interdicendo, amministrando e inabilitando è consigliabile la valutazione di documentazione medica che dovrà essere prodotta dalla parte interessata.

Quando il giudice non ritenga sufficiente la documentazione medica e la eventuale relazione dei S.S. in atti **si procederà in modo tradizionale** compatibilmente con le esigenze delle emergenze epidemiologiche e nel rispetto del carico di ruolo del magistrato per consentire trattazione a rigoroso orario fisso senza implicare attese .

Ove il tutore, curatore e ADS sia un avvocato, potrà farsi luogo **all'udienza documentale** con invio a mezzo PEC del verbale di giuramento e immissione in possesso dell'ufficio.



15

- CON MODALITA' TRADIZIONALE soprattutto i proc.ti di apertura di AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO da effettuarsi innanzi al Giudice Tutelare ad orari rigorosamente prestabiliti e secondo le modalità indicate in protocollo: in ogni caso è privilegiata la soluzione processuale di tipo telematico /scritto se compatibile e se richiesto dalla parte interessata, ad esempio previo supporto probatorio di documentazione medica di supporto.

Il PM, invece, potrà fare pervenire deduzioni di udienza e/o determinazioni conclusive mediante PEC comunicata alla cancelleria del settore famiglia e volontaria giurisdizione 1 giorno prima dell'udienza.

1) TIPO DI PROCEDURE NEL SETTORE FAMIGLIA DA TRATTARE CON COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO DA REMOTO

- **Udienza presidenziale separazione;**
- **Proc.ti ex art. 337 cc, art. 710 cpc ed art 9 l.div.**

Tanto è vero che si è proposto per dette procedure la soluzione della TRATTAZIONE TELEMATICA in via prioritaria nei casi sopra enunciati.

Invero per la udienza presidenziale in particolare la comparizione personale delle parti è finalizzata *in primis* al tentativo di conciliazione ex art. 706 cpc.

3) UDIENZA "in presentia"

L'udienza tradizionale sarà possibile, in generale, per specifiche attività processuali ovvero solo in caso di assoluta impossibilità di svolgimento delle udienze in forma cartolare o da remoto secondo le modalità sopra evidenziate.

In particolare è da escludersi la possibilità di trattare procedure che prevedano l'audizione di un minore e, pertanto, salvi i casi di assoluta urgenza che imporranno secondo le già descritte cautele l'udienza "in presentia", dette procedure saranno rinviate.

D

SETTORE FALLIMENTI

Trattazione delle procedure dal 12 maggio al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18:

1) Per tutti i procedimenti: I giudici delegati provvederanno al **rinvio delle udienze** già fissate dopo il 12 maggio 2020 tutte le volte in cui, a causa della sospensione dei termini stabilita dall'art. 83, co. 2, d.l. 18/2020 dal 9 marzo al 15 aprile 2020, non sia possibile rispettare i termini previsti dalla legge (es. termini *ex artt.* 15, 95, 99, 116 l. fall, 163 bis, 165, 166 c.p.c. ecc.).

2) Udienze prefallimentari: le udienze saranno trattate con la partecipazione dei difensori del creditore ricorrente, del debitore e eventualmente del p.m. che ha assunto l'iniziativa **solo da remoto**, secondo le modalità indicate in parte generale.

L'udienza verrà celebrata mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul collegamento ipertestuale contenuto nel provvedimento del giudice, che fornirà tutte le indicazioni per la partecipazione all'udienza. Il debitore non dovrà necessariamente collegarsi dallo studio del difensore. In tal caso, non potrà essere presente nella stanza di collegamento un soggetto diverso dal debitore, il quale sarà identificato mediante esibizione del documento di riconoscimento tramite la webcam. Il p.m. potrà partecipare dall'ufficio o dalla sua abitazione.

3) Udienze di verifica dello stato passivo: saranno celebrate con la partecipazione dei difensori dei creditori (o dei titolari di diritti su beni) e del curatore **con trattazione scritta** ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d.l. 18/2020 (cd. udienza cartolare).

Si seguiranno le modalità indicate in parte generale. Tuttavia, l'avviso ai creditori delle modalità dell'udienza verrà effettuato dal curatore, il quale si atterrà alle indicazioni fornitegli dal giudice delegato. Nel caso in cui uno o più creditori o il debitore chiedano, anche il giorno dell'udienza, di partecipare all'udienza personalmente, tale circostanza verrà comunicata dalla cancelleria o dal curatore al giudice, il quale adotterà i provvedimenti opportuni per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Nel caso in cui per le udienze di verifica già fissate non sia possibile, a causa della sospensione dei termini, il rispetto dei termini previsti dalla legge (artt. 93 e 95 l. fall.), il giudice delegato provvederà agli opportuni rinvii dell'udienza, con riassegnazione dei termini di legge.



- 4) Udienze di vendita: saranno **rinviate a data successiva al 30 giugno 2020**, in quanto è necessaria la partecipazione personale dell'offerente non preventivamente identificabile.
- 5) Udienze di approvazione del rendiconto di gestione: la trattazione dei procedimenti *de quibus* nel caso in cui non ci siano contestazioni ex art. 116 l. fall. avverrà **da remoto** con la partecipazione del curatore. Si seguiranno le modalità indicate in parte generale.
L'udienza verrà celebrata mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul collegamento ipertestuale contenuto nel provvedimento del giudice, che fornirà tutte le indicazioni per la partecipazione all'udienza. In caso di contestazioni, il giudice disporrà il rinvio dell'udienza. In caso di richiesta di partecipazione all'udienza (anche il giorno dell'udienza) da parte di soggetti diversi dal curatore, il giudice, avvisato dalla cancelleria, adotterà i provvedimenti opportuni per il rispetto del principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
- 6) Udienze di contenzioso ordinario e cautelari: lo svolgimento delle udienze avverrà ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d.l. 18/2020 (**cd. udienza cartolare**), secondo le indicazioni contenute nella parte generale.
- 7) Piani del consumatore, accordi di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio: i procedimenti *de quibus* saranno trattati **da remoto**. Si seguiranno le modalità indicate in parte generale.
L'udienza verrà celebrata mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul collegamento ipertestuale contenuto nel provvedimento del giudice, che fornirà tutte le indicazioni per la partecipazione all'udienza. Il debitore richiedente e l'o.c.c. non dovranno necessariamente collegarsi dallo studio del difensore. In tal caso, non potranno essere presenti nella stanza di collegamento soggetti diversi dal debitore richiedente e dall'o.c.c., i quali saranno identificati mediante esibizione del documento di riconoscimento tramite la *webcam*.
- 8) Reclami in materia di sovraindebitamento/ reclami al giudice delegato contro gli atti del curatore o del comitato dei creditori ex art. 36 l. fall./reclami al Collegio ex art. 26 e ex art. 36, secondo comma, l. fall./ udienza collegiale in caso di contestazioni al rendiconto di gestione: lo svolgimento delle udienze avverrà ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d.l. 18/2020 (**cd. udienza cartolare**), secondo le indicazioni contenute nella parte generale.
- 9) Impugnazioni ex art. 98 l. fall.: l'udienza si svolgerà mediante **udienza cartolare**, secondo le indicazioni contenute nella parte generale, salvo gli incombenti istruttori, per i quali verrà disposto il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020.

10) Concordati preventivi, udienza ex art. 162 l. fall.: le udienze si svolgeranno con la partecipazione dell'imprenditore che ha proposto il concordato, del difensore e dell'eventuale commissario giudiziale già nominato **solo da remoto**. Si seguiranno le modalità indicate in parte generale.

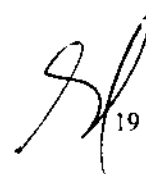
L'udienza verrà celebrata mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul collegamento ipertestuale contenuto nel provvedimento del giudice, che fornirà tutte le indicazioni per la partecipazione all'udienza. L'imprenditore e l'eventuale commissario giudiziale già nominato non dovranno necessariamente collegarsi dallo studio del difensore. In tal caso, non potranno essere presenti nella stanza di collegamento soggetti diversi dall'imprenditore e dal commissario giudiziale, i quali saranno identificati mediante esibizione del documento di riconoscimento tramite la webcam.

11) Concordati preventivi: adunanza dei creditori/udienza ex art. 173/ udienza di omologazione in caso di raggiungimento della maggioranza (anche in caso di opposizioni): **saranno rinviati** a data successiva al 30 giugno 2020 tenuto conto del numero elevato di partecipanti e della complessità del procedimento.

12) Accordi di ristrutturazione, udienza ex art. 182 bis, settimo comma l. fall. (divieto di azioni esecutive e cautelari prima della presentazione dell'accordo): le udienze saranno celebrate con la partecipazione dell'imprenditore e dei creditori solo da remoto. Si seguiranno le modalità indicate in parte generale.

L'udienza verrà celebrata mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul collegamento ipertestuale contenuto nel provvedimento del giudice, che fornirà tutte le indicazioni per la partecipazione all'udienza. L'imprenditore e i creditori non dovranno necessariamente collegarsi dallo studio del difensore. In tal caso, non potranno essere presenti nella stanza di collegamento soggetti diversi dall'imprenditore e dai creditori, i quali saranno identificati mediante esibizione del documento di riconoscimento tramite la webcam.

13) Accordi di ristrutturazione, udienza di omologazione in caso di opposizioni: le relative udienze saranno trattate con la partecipazione dell'imprenditore e dei creditori **solo da remoto**. Si seguiranno le modalità indicate in parte generale. L'udienza verrà celebrata mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul collegamento ipertestuale contenuto nel provvedimento del giudice, che fornirà tutte le indicazioni per la partecipazione all'udienza. L'imprenditore e i creditori non dovranno necessariamente collegarsi dallo studio del difensore. In tal caso, non potranno essere presenti nella stanza di collegamento soggetti diversi dall'imprenditore e dai creditori, i quali saranno identificati mediante esibizione del documento di riconoscimento tramite la webcam.



19

E

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

- 1) **le procedure fissate ai sensi dell'art. 569 c.p.c. (delega della vendita)** non possono essere trattate senza pregiudizio per le parti e **vanno, dunque, rinviate ai sensi della lett. g) a data successiva al 30.06.2020;**
- 2) **le procedure già fissate ai sensi dell'art. 495 c.p.c. (conversione del pignoramento) sono trattate ai sensi della lett. h) (deposito telematico di note).** Una volta emessa l'ordinanza di conversione, il pagamento delle rate decorrerà a partire dal mese di settembre 2020;
- 3) **le udienze di controllo semestrale del versamento delle rate in conversione sono rinviate a data successiva al 30.06.2020** (salvo ed impregiudicato l'apprezzamento di specifiche esigenze evidenziate da apposita istanza di trattazione del creditore);
- 4) **le procedure fissate ai sensi dell'art. 596 c.p.c. (approvazione del piano di riparto) sono trattate ai sensi della lett. h) (deposito telematico di note scritte);** se il titolo esecutivo in originale non è agli atti, sarà sufficiente la copia conforme con attestazione di conformità;
- 5) **le udienze fissate ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c. (fase camerale delle opposizioni) sono trattate ai sensi della lett. h) (deposito telematico di note scritte) soltanto se risulta già delegata la vendita.** Le altre opposizioni, spiegate nelle procedure in cui non è stata ancora delegata la vendita, vanno rinviate a data successiva al 30.06.2020;
- 6) **le udienze fissate come provenienti da rinvio ai sensi dell'art. 631 c.p.c. sono rinviate a data successiva al 30.06.2020.**

È rimessa, altresì, alla discrezionalità del giudice la valutazione in merito all'eventuale rinvio delle udienze ai sensi dell'art. 631 c.p.c. in caso di mancato deposito di note entro il termine stabilito.

Con riferimento ai ruoli di **contenzioso**:

a) i giudizi fissati per la prima udienza, in cui quasi sempre è in discussione la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, al fine di non pregiudicare gli interessi delle parti, possono essere trattati **con deposito telematico** di note ai sensi della lett. h).

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il giudice di disporre udienza tramite *teams* qualora ne ravvisi la necessità adottando le procedure indicate in parte generale;

b) i giudizi fissati per l'ammissione dei mezzi istruttori, sono rinviati a data successiva al 30.06.2020;

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Al' followed by a subscript '20'.

c) i giudizi fissati per la precisazione delle conclusioni saranno trattati ai sensi della lett. *h)* del d.l., cioè con il **deposito telematico** di note scritte;

d) eventuali udienze fissate per escussione di testi o interrogatori formali sono rinviate a data successiva al 30.06.2020, non potendosi svolgere se non con la presenza fisica delle parti coinvolte (consulenti, testi e interrogandi); i giuramenti dei CTU possono avvenire telematicamente.

Con riferimento ai ruoli **di esecuzione in forma specifica**:

a) le procedure per obbligo di fare vanno rinviate a data successiva al 30.06.2020, anche se fissate per opposizione;

b) le opposizioni a rilascio vanno rinviate considerato che sono sospese fino al **30.06.2020** le relative esecuzioni (art. 103, comma 6, d.l.);

c) le udienze eventualmente fissate per gli incidenti di esecuzione vanno rinviate poiché è richiesta anche la partecipazione dell'Ufficiale giudiziario.

Con riferimento alle **attività di vendita** e in generale alle **attività degli ausiliari del g.e.** (non espressamente disciplinate dal d.l.):

a) anche in considerazione del rinvio delle udienze ai sensi dell'art. 569 c.p.c., i primi accessi degli ausiliari agli immobili pignorati potranno essere fissati a partire dal momento in cui cesseranno le attuali restrizioni alla libera circolazione imposte dall'esigenza di contrastare la diffusione dell'epidemia (e di tanto si terrà conto in caso di eventuali ritardi nella consegna degli elaborati);

b) le visite (che non sia possibile rinviare a data successiva al 30.06.2020 in virtù della data fissata per la vendita) dei custodi agli immobili pignorati per accompagnare i potenziali acquirenti dovranno avvenire accompagnando una persona per volta (e non più di una) e sempre nel rispetto dalla normativa esistente o *de iure condendo* che autorizzi gli interessati ad uscire di casa, nonché nel rispetto delle misure di prevenzione da contagio;

c) devono essere attuati gli ordini di liberazione degli immobili già aggiudicati o, in virtù della l. 28.02.2020, n. 8 (in conversione del d.l. 30.12.2019 n. 162, c.d. decreto Milleproroghe 2020), se non ancora aggiudicati, quelli già emessi e relativi soltanto agli immobili non abitati dal debitore e dal proprio nucleo familiare, sempre nel rispetto della normativa d'urgenza e secondo misure atte ad evitare assembramenti e contagio. Eventuali bozze di ordini di liberazione – quand'anche già richieste dal g.e. – vengano presentate alla firma del giudice successivamente al 30.06.2020;



21

- d)* gli esperimenti di vendita con modalità telematiche possono celebrarsi, ma in assenza delle parti *in loco*;
- e)* gli esperimenti di vendita con modalità analogiche saranno rinviati a data successiva al 30.06.2020 e secondo tutto quanto già previsto nel decreto presidenziale n. 59 del 23.03.2020 (in particolare in merito alla pubblicità del differimento e ai termini per le offerte);
- f)* a partire dal 16.04.2020 riprendono a decorrere i termini per il versamento del saldo prezzo e per il versamento delle rate in conversione (a tal proposito, in caso di versamento da effettuarsi su libretto presso la cancelleria, il debitore avrà cura di prendere appuntamento per tempo e la cancelleria di fissare appuntamento in data utile per il rispetto delle scadenze);
- g)* possono altresì riprendersi le pubblicazioni degli avvisi di vendita.
-

F

SETTORE ESECUZIONE MOBILIARE

- A) **Le udienze ai sensi dell'art. 543 c.p.c. (procedure di espropriazione presso terzi)** sono trattate in modalità cartolare (deposito note telematiche), con l'assunzione del provvedimento di riserva con termini (a salvaguardia delle esigenze di difesa di tutte le parti, soprattutto del debitore; nonché consapevoli della rarità del ricorso all'istituto della conversione nei pignoramenti presso terzi);
- B) **vanno rinviati a data successiva al 30.06.2020 i giudizi incidentali di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.**, richiedendo attività istruttoria;
- C) **le udienze per la distribuzione delle somme** ricavate nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore vanno trattate ai sensi della lett. *h*) (**deposito telematico di note scritte**);
- D) **le procedure di espropriazione mobiliari** presso il debitore aventi ad oggetto beni mobili verranno rinviati a data successiva al 30.06.2020;
- E) **le procedure per consegna di cose mobili** vanno rinviati ad udienza successiva al 30.06.2020, in quanto presuppongono attività degli ausiliari o degli ufficiali giudiziari incompatibili con le attuali misure di restrizione;
- F) **le udienze fissate ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c.** sono trattate ai sensi della lett. *h*) (deposito telematico di note scritte), soltanto se attinenti a procedure di pignoramento le cui prime udienze risultano fissate entro il 30.06.2020. Tutte le altre opposizioni sono rinviati alla medesima udienza di trattazione della procedura cui afferiscono;

G) le opposizioni avverso le **procedure di espropriazione ex art. 72 bis DPR 602/73** vanno rinviate a data successiva al 30.06.2020 essendo sospese le notificazioni delle cartelle e degli altri atti di riscossione;

H) per le procedure fissate o da rinviarsi ai sensi dell'**art. 631 c.p.c.** vale quanto sopra detto in riferimento alle procedure immobiliari;

I) con riferimento alle udienze di contenzioso, essendo i g.o.p. assegnatari solo di cause di nuova iscrizione e che non prevedono istanze cautelati, possono essere rinviate a data successiva al 30.06.2020.

G

SEZIONE LAVORO

Anche con riguardo al settore lavoro – previdenza il modello principale di trattazione sarà costituito dalla trattazione scritta o telematica di cui all'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020, quale rito emergenziale derogatorio a quello (civilistico e) lavoristico; donde la eliminazione dell'udienza e la sua sostituzione con un contraddittorio scritto mediante scambio di memorie e successiva adozione "fuori udienza del provvedimento", nella sua completezza di dispositivo e motivazione.

A) Procedimento telematico cartolare con udienza "virtuale", ambito applicativo, indicazioni specifiche

Il modello di trattazione scritta o cd. cartolare sarà adottato nei seguenti casi:

- 1) Nei procedimenti ex rito Fornero ex lege 92/2012, in cui sia stata già svolta la comparizione delle parti e/o sia stata già espletata l'attività istruttoria e/o siano stati rinviati per la decisione.
- 2) Nei procedimenti ex art. 702 bis c.p. e quelli ex art. 38 dlgs 198/2006 in cui sia stata già svolta la comparizione delle parti e/o sia stata già espletata l'attività istruttoria e/o siano stati rinviati per la decisione.
- 3) Nei procedimenti cautelari regolati dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c., in cui le parti ed eventuali informatori siano già stati sentiti.
- 4) Nei giudizi ex art. 28 statuto dei lavoratori (fase sommaria) in cui le parti ed eventuali informatori siano già stati sentiti.
- 5) Nei procedimenti ex rito Fornero ex lege 92/2012 e nei procedimenti cautelari regolati dagli artt. 669 bis e cpc., **ove siano chiamati per la prima udienza di comparizione, qualora il GL, esaminati gli atti, ritenuto superfluo, allo stato, sentire le parti comunicherà tempestivamente (**

almeno 7 giorni prima dell'udienza) alle parti costituite che la trattazione avverrà con le forme dell'art. 83 lettera h).

- 6) Nei procedimenti di opposizione ex rito Fornero, con la precisazione che, **ove siano chiamati per la prima udienza di comparizione** qualora il GL, esaminati gli atti, ritenga superfluo, allo stato, sentire nuovamente le parti, comunicherà tempestivamente (almeno 7 giorni prima dell'udienza) alle parti che la trattazione avverrà con le forme dell'art. 83 lettera h).
- 7) Nei giudizi di opposizione a precetto o all'esecuzione in cui è stata fissata udienza per la valutazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
- 8) In tutti i restanti giudizi in materia di lavoro, in cui è già stata svolta la comparizione delle parti (a titolo esemplificativo: quelli rinviati al fine di verificare la possibilità di una conciliazione della lite, per la valutazione dei mezzi istruttori o di questioni preliminari, oppure in cui sia stata fatta richiesta di chiamata in causa del terzo).
- 9) Nella cause di lavoro rinviate per la discussione ex art. 429 c.p.c..

Modalità di svolgimento della udienza cartolare. Indicazioni specifiche.

- Fermo quanto indicato nella parte generale, nell'ipotesi di costituzione tardiva ovvero dopo il termine concesso per il deposito delle note di trattazione scritta e/o all'udienza e nel caso in cui una delle parti depositi telematicamente nuovi documenti unitamente alle note, la causa all'udienza virtuale fissata sarà rinviata dal GL con provvedimento adottato fuori udienza che rinnova la trattazione scritta, al fine di garantire il pieno esercizio del contraddittorio.
- Con riferimento ai procedimenti per i quali la legge prevede la discussione orale con lettura all'esito del dispositivo, la discussione orale è sostituita dallo scambio delle note scritte; all'esito della udienza virtuale il giudice provvede telematicamente con dispositivo (e eventuale sentenza contestuale) da comunicare alle parti.

B) Procedimenti con collegamento da remoto (udienza da remoto), modalità di svolgimento della udienza indicazioni specifiche

La modalità di trattazione dell'udienza con collegamento da remoto ex art. 83 lett. f) cit. sarà adottata nei seguenti casi:

- 1) Giudizi regolati dal rito lavoro ex art. 414 e ss. c.p.c. chiamati per la "prima" udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. (comparizione personale delle parti/ libero interrogatorio e tentativo di conciliazione).
- 2) Giudizi di opposizione ex artt.51 e ss. legge 92/2012 (cd. rito Fornero), giudizi di opposizione ex art. 28 statuto lavoratori chiamati per la prima udienza, qualora il GL, esaminati gli atti, ritenga necessario sentire le parti. In tal caso il GL con provvedimento comunicherà

almeno 7 giorni prima dell'udienza alle parti costituite che la trattazione avverrà con le forme dell'art. 83 lettera f).

- 3) Giudizi ex art. 48 e ss. legge 92/2012 (cd.rito Fornero), giudizi cautelari, fase sommaria dei giudizi ex art. 28 statuto lavoratori qualora il GL, esaminati gli atti, ritenga necessario sentire le parti. In tal caso il GL con provvedimento comunicherà almeno 7 giorni prima dell'udienza alle parti costituite che la trattazione avverrà con le forme dell'art. 83 lettera f).

Modalità di svolgimento della udienza da remoto. Indicazioni specifiche.

Fermo quanto indicato nella parte generale, si specifica in ragione delle ipotesi dapprima individuate come soggette a tale modalità di trattazione che :

Prima dell'udienza il giudice , allorchè ravvisi la effettiva opportunità di disporre tale modalità di trattazione, **valutato il carico del ruolo per il giorno di udienza**, (apparendo intuibile la necessità di contenere nel numero massimo di tre i giudizi che potranno essere trattati con tale modalità in ciascuna udienza) emetterà decreto che dispone la trattazione con modalità da remoto che farà comunicare dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se ne è prevista la sua partecipazione. Il GL provvederà al rinvio d'ufficio dei singoli giudizi che non saranno trattati.

Nel caso in cui una parte convenuta non risulti costituita il giorno prima dell'udienza il Giudice disporrà il rinvio dell'udienza.

Nel caso di richiesta congiunta dei procuratori delle parti, da depositarsi telematicamente almeno 5 giorni prima dell'udienza, potrà essere valutato dal GL il rinvio di tali giudizi. Nel caso di istanza di rinvio avanzata da una sola delle parti (telematicamente almeno 5 giorni prima dell'udienza) motivata con riferimento a specifiche ed oggettive difficoltà tecniche o esigenze difensive, la possibilità di concedere il rinvio sarà rimessa al prudente apprezzamento del GL.

Procedimenti trattati a mezzo di udienze “tradizionali”, “in presentia”.

Ribadito quanto indicato nella parte generale circa il carattere del tutto eccezionale e residuale di tale modalità di trattazione, essa sarà limitata ai procedimenti cautelari per i quali l'art. 83.3 d.l. cit. non consente il rinvio in epoca successiva alla cessazione della emergenza in atto e che, per ostacolo normativo o tecnico, non è possibile trattare in via cartolare o con l'udienza da remoto.

Più specificamente, tali udienze potranno fissarsi esclusivamente per lo svolgimento di attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti cautelari, qualora si verta in materia di diritti fondamentali della persona, tali non essendo- di norma - i diritti solo patrimoniali e comunque sempre e solo in caso di grave e effettiva urgenza (arg. ex dl. 18\20, art. 83.3 a) .

 25

Rinvii d'ufficio.

L'art. 83. 7 g) d.l. cit. prevede, anche per il periodo post cuscinetto, la possibilità di rinvii di ufficio delle udienze (rectius dei procedimenti) in data successiva al 30 giugno 2020, salvo quelli indicati nel 3° comma.

I magistrati provvederanno tempestivamente, comunque prima della udienza prevista, alla individuazione dei procedimenti da rinviarsi d'ufficio, anche per esigenze di ruolo, assicurando la comunicazione ai difensori del relativo provvedimento.

Saranno rinviate d'ufficio le udienze in cui deve procedersi all'assunzione di prove orali, con le eccezioni prima indicate.

Attività processuali che richiedono la partecipazione degli ausiliari del giudice- Indicazioni specifiche:

Fermo quanto indicato nella parte generale si precisa che

- il Giudice istruttore inviterà il Ctu nominato (nell'ordinanza di conferimento dell'incarico o altra successiva) a prestare il giuramento di cui all'art. 193 c.p.c., con "nota" da inviare telematicamente almeno due giorni prima della udienza virtuale. Il giudice potrà prenderne atto con proprio provvedimento, adottando le eventuali statuizioni ulteriori.
- Eventuali chiarimenti e integrazioni (in applicazione dell'art. 197 c.p.c.) ben potranno essere richiesti al Ctu, su istanza di parte o d'ufficio, con provvedimento adottato sempre in via telematica.

Le conciliazioni giudiziali saranno effettuate solo con procura speciale ex art. 185 c.p.c. ai difensori, onde evitare la presenza delle parti, in apposita udienza fissata ad horas, ove siano dedotte e documentate particolari ragioni di urgenza.

Rito collegiale camerale

Il rito cartolare può trovare applicazione anche ai procedimenti di reclamo, con le modalità sopra enunciate. Le note difensive saranno comunicate al Presidente del Collegio (di norma il presidente della sezione) e al relatore.

In ogni caso, atteso che – pur trattandosi di provvedimenti cautelari- vi è comunque già stata una risposta di giustizia – i procedimenti in oggetto potranno essere rinviati d'ufficio, salvo nelle fattispecie di cui all'art. 87.3 d.l. cit.

SETTORE PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Saranno trattati con modalità cd scritta o telematica : I giudizi in materia di opposizione ad estratto di ruolo, a cartelle esattoriali, ad avvisi di addebito, di opposizione ad iscrizione d'ufficio in Gestioni INPS, di opposizione ordinanza- ingiunzione, in materia di indebito, in materia di contributi per esposizione ad amianto, di pagamento di prestazioni previdenziali ed assistenziali, in materia di opposizione a verbali ispettivi anche con riguardo ad accertamenti di rapporti di lavoro in agricoltura, di opposizione ad ATP ex art. 445 bis 6 comma c.p.c.

I giudizi di ATP e i giudizi ex art. 442 c.p.c. in cui vi è richiesta di consulenza medico – legale (a titolo esemplificativo: pensione di vecchiaia anticipata, bonus contributivo, cause di malattia professionale o infortunio sul lavoro Inail etc.) fissati fino al 15.5.2020 in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in atto, dell'attuale indisponibilità dei locali INAIL per lo svolgimento degli accessi peritali, della necessità di non distrarre risorse (medici) dai rispettivi impegni lavorativi e delle attuali misure restrittive sono rinviati d'ufficio.

A decorrere dal 16.5.2020 per tali giudizi sarà adottata la modalità di trattazione c.d. scritta.

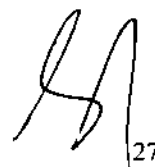
In particolare:

- Verrà richiesto alle parti di acconsentire espressamente nelle note depositate in telematico che l'affidamento dell'incarico al C.T.U. abbia luogo senza comparizione del professionista in udienza. Diversamente, i procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30.6.2020.
- Verrà richiesto al C.T.U. il deposito in telematico almeno due giorni prima di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali.

DISPOSIZIONI CANCELLERIA

Le cancellerie del settore civile saranno aperte dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ma l'ingresso sarà consentito ad una sola persona per cancelleria ed avverrà solo previo appuntamento telefonico o telematico.

I recapiti telefonici e telematici sono allegati al presente provvedimento.



27

SETTORE PENALE DIBATTIMENTALE

Nel settore collegiale saranno trattati a porte chiuse indicativamente 2-3 procedimenti , dei quali uno che abbia ad oggetto attività istruttorie , uno per la discussione e eventuale decisione. A tali procedimenti si aggiungeranno quelli di prima udienza che verranno rinviati in via preliminare dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti.

I processi saranno trattati in tre fasce orarie, indicativamente (salva diversa valutazione dei Presidenti del Collegi, in relazione al ruolo fissato nelle singole udienze) dalle 9.30 alle 10.00 quelli di prima udienza con il relativo accertamento della regolare costituzione delle parti e il rinvio preliminare, -dalle 10.00 alle 12.00 i processi per i quali è prevista la discussione, preferibilmente preceduta dalla tempestiva presentazione di memorie scritte che ne agevolino la trattazione, dalle 12.00 i processi per i quali è previsto lo svolgimento di un'istruttoria. Immediatamente dopo saranno trattati gli eventuali procedimenti di convalida di arresto, come da protocollo sottoscritto in data 23/3/20, con collegamento da remoto.

nel settore monocratico saranno trattati a porte chiuse, in 3 fasce orarie, indicativamente dieci procedimenti, dei quali quelli di prima udienza, durante i quali si provvederà al solo accertamento della regolare costituzione delle parti e al rinvio preliminare, saranno trattati fra le 9,00 e le 10,00. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 saranno trattati i processi per i quali è prevista la discussione previa eventuale presentazione di memorie che ne agevolino la trattazione; i processi, per i quali è previsto lo svolgimento dell'istruttoria saranno trattati dalle ore 12.00 in poi.

La Procura della Repubblica avrà modo di verificare che la citazione abbia ad oggetto testi essenziali e provvederà quindi a controcitare i testi superflui;

sussistendone le condizioni, i testi residenti in altra regione potranno, previo consenso della difesa, essere esaminati anche con collegamento da remoto .

I giudici individueranno almeno sette-dieci giorni prima della udienza i processi che saranno trattati **con specifica previsione dell'orario** al fine di evitare la contemporanea presenza di persone in aula o fuori dall'aula che non garantisca il distanziamento necessario.

La cancelleria provvederà a comunicare detto elenco alla Procura della Repubblica, al C.O.A. e alla Camera penale;



28

copia dell'elenco verrà affisso presso il corpo di guardia al fine di consentire l'accesso a coloro che ne hanno effettivamente titolo e l'ingresso dell'aula di udienza ;

Saranno trattati da ciascun Giudice monocratico e da ciascun Collegio le udienze relative alle seguenti tipologie di procedimenti:

1. Prime udienze :
2. Procedimenti in cui è già stata calendarizzata la discussione o comunque di immediata definizione;
3. Procedimenti nei quali gli imputati sono detenuti o sottoposti a misura cautelare personale o misura di sicurezza ,
4. Procedimenti di convalida di arresto e relativo giudizio direttissimo;
5. Riti alternativi (abbreviati, patteggiamenti, messa alla prova, oblazioni etc.);
6. Procedimenti nei quali emerge una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (prescrizioni, morte del reo, remissione accettate di querela etc.);
7. Procedimenti ultra-triennali .
8. Incidenti di esecuzione

Per i procedimenti indicati sub 1), i singoli Giudici effettueranno il rinvio in via preliminare con la presenza del difensore di fiducia o, in assenza di questo del difensore nominato ex art. 97 comma 2 c.p.p., senza l'apertura del dibattimento, indicando a verbale la salvezza di ogni effetto processuale connesso alla prima udienza.

Per i procedimenti indicati sub 3), sarà consentita la partecipazione dei detenuti in carcere in videoconferenza o mediante collegamento da remoto come da protocollo sottoscritto in data 23.3.2020 ;

Per i procedimenti di cui al punto 3) e 7) sarà consentito lo svolgimento di attività istruttoria, eventualmente qualora i difensori lo consentano, attraverso l'utilizzo dei collegamenti da remoto, in particolare per quanto concerne l'esame dei testi residenti in altra regione.

Per i procedimenti indicati al punto 4) il giudice procedente procederà, come da protocollo sottoscritto in data 23/3/20, con collegamento da remoto valutando, se del caso, l'opportunità in relazione al ruolo di udienza e al conseguente rischio di assembramento, di procedere in aula.

Per i procedimenti indicati sub 5), nei quali la relativa istanza non sia stata ancora avanzata dinanzi al Giudice competente, d'intesa con il Consiglio dell'ordine e la Camera penale, i difensori di fiducia saranno sollecitati a depositare apposita richiesta in cancelleria quantomeno dieci giorni prima dell'udienza, affinché il Giudice possa procedere alla trattazione del procedimento anziché al suo differimento.

In entrambi i settori vanno privilegiati i procedimenti con detenuti o imputati sottoposti a misura, e, tra questi, quelli relativi a reati commessi con violenza di genere e domestica, assicurando la partecipazione dei detenuti in carcere, preferibilmente con collegamento in videoconferenza e, se possibile, da remoto e, a seguire, quelli ultratriennali.

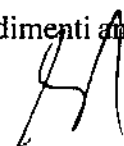
Resta ferma la possibilità per il giudice procedente di incrementare progressivamente il numero minimo e/o massimo dei procedimenti da trattare e di ravvisare particolari e ulteriori ragioni di urgenza che inducano alla trattazione del processo, ferma restando la necessità di evitare comunque la contemporanea presenza di un gran numero di persone in aula e fuori dall'aula e di garantire la distanza tra le persone .

I procedimenti in eccesso per i quali il rapporto processuale è già costituito, non rientranti nelle categorie sopra indicate, verranno rinviati, con decreto fuori udienza a partire dalle udienze libere del terzo quadrimestre del 2020 seguendo il metodo sequenziale, con sospensione dei termini di prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Anche in tal caso i Magistrati dovranno tener presente nel fissare le successive date della necessità di evitare comunque la contemporanea presenza di un gran numero di persone in aula e fuori dall'aula e di garantire la distanza tra le persone .

I provvedimenti di differimento avverranno secondo le modalità di cui all'art. 83 D.L.18/20, almeno sette giorni prima della relativa udienza di trattazione in modo da consentire ai difensori di interloquire in ordine a eventuali riti alternativi; dovranno inoltre prevedere una specifica individuazione dell'orario di trattazione al fine di evitare la contemporanea presenza di persone in aula che non garantisca il distanziamento necessario.

I Presidenti dei Collegi e ciascun Magistrato monocratico organizzeranno pertanto ciascuna udienza previa la predisposizione del ruolo con un ridotto numero di procedimenti , attraverso l'indicazione di precisi orari o concordando con i difensori la trattazione dei procedimenti anche



30

con collegamenti da remoto per le discussioni o l'esame dei testi residenti fuori Regione, contingentando in ogni caso l'ingresso dei difensori, degli imputati e dei testi nell'aula di udienza in modo da garantire il rispetto del diritto alla salute;

a tal fine eventuali richieste da parte dei difensori di partecipare alla discussione o di sentire testi via teams dovranno pervenire almeno tre giorni prima dell'udienza.

Al fine di limitare le presenze in ufficio continuano a rimanere in vigore le disposizioni già adottate.

Le istanze dei difensori potranno essere inoltrate via PEC in Cancelleria fra le ore 9 e le ore 13.00 e portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti mediante trasmissione di posta elettronica.

Le istanze pervenute successivamente a tale orario si intenderanno pervenute il giorno successivo.

SETTORE GIP/GUP

Saranno trattati tutti i processi che devono svolgersi con rito alternativo e, con riguardo ai processi per i quali vi è richiesta di rinvio a giudizio, saranno trattati i procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare e, nel caso dovesse esserci adeguata disponibilità di tempo, i processi con parti civili e quelli relativi alle cd fasce deboli;

Tutti i processi saranno trattati, a porte chiuse, a distanza di circa 30 minuti l'uno dall'altro;

i procedimenti in eccesso già fissati e non urgenti verranno rinviati, come già detto, nella prima fascia oraria alla presenza del difensore di fiducia o, in assenza di questi, di un difensore nominato ex 97 IV comma e la citazione dei relativi testi sarà revocata anticipatamente.

I giudici individueranno anticipatamente i processi che saranno trattati e quelli per i quali è previsto il rinvio e la cancelleria provvederà a comunicare detto elenco alla Procura della Repubblica, al C.O.A. e alla Camera penale indicando anche gli orari di trattazione.

DISPOSIZIONI CANCELLERIA



Le cancellerie del settore penale saranno aperte dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ma l'ingresso sarà consentito ad una sola persona per cancelleria ed avverrà solo previo appuntamento telefonico o telematico.

I recapiti telefonici e telematici sono allegati al presente provvedimento.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

INDICAZIONI GENERALI PER IL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO

1) TRATTAZIONE *IN PRESENTIA*

Nonostante la normativa di urgenza preveda la trattazione c.d. tradizionale delle udienze come ipotesi residuale, come si è detto, si ritiene che la stessa sia l'unica allo stato possibile presso gli uffici del g.d.p. del Circondario, con l'adozione però di tutte le misure necessarie per la tutela della salute e finalizzate a scongiurare il pericolo di contagio che vadano anche oltre il termine fissato al 31.07.2020, nell'ottica di evitare in futuro assembramenti e nel rispetto dei decreti presidenziali che hanno fissato un tetto massimo di fascicoli da trattarsi ad ogni udienza.

- Pertanto, in riferimento al SETTORE CIVILE e con riguardo agli Uffici del Giudice di Pace di Nola, Sant'Anastasia, Acerra e Pomigliano d'Arco:

- 1) **dal 12.05.2020 al 31.07.2020** non dovrà mai superarsi la trattazione del numero di **15 fascicoli** ad udienza (con esclusione dei soli rinvii per mancata comparizione) da esaminarsi nell'ambito di tre fasce orarie (9:30-10:30; 10:40-11:40; 11:50-12:50).

All'interno di ogni fascia oraria la trattazione di ogni singolo processo sarà cadenzata, secondo le indicazioni dei g.d.p. competenti, e la disamina di ogni procedura non dovrà durare oltre i 10 minuti.

Qualora detta trattazione richieda un tempo superiore, il giudice rinverrà la causa a data successiva al 30.06.2020, sempre tenendo conto dei limiti numerici previsti dai decreti presidenziali in vigore e dal successivo punto 3).

Al fine di agevolare la speditezza dell'udienza, con il conseguente rispetto dei tempi previsti, le parti sono autorizzate sin d'ora a depositare in udienza (e non prima) verbale dattiloscritto contenente conclusioni e difese.

Le parti si presenteranno davanti all'aula di udienza non prima di 5 minuti dall'inizio della stessa e prima di detto tempo non sono autorizzate ad accedere all'edificio dove è sito l'ufficio

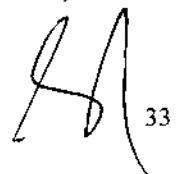


del GDP; ovviamente sarà possibile entrare in aula solo al termine della causa precedente e dopo l'uscita degli avvocati che hanno trattato la causa.

- 2) i fascicoli da trattare saranno individuati partendo dalle cause di più antica iscrizione a ruolo, ma escludendo quelle con prova orale in corso o fissate per il conferimento di incarico al CTU, e dunque preferendo OSA, cause fissate per la precisazione delle conclusioni e, soltanto nel caso in cui tali procedimenti così individuati non raggiungano il numero di 15, le "prime udienze" partendo nella individuazione da quelle di più remota iscrizione chiamate all'udienza;
- 3) **a partire dal 1.09.2020** (e con riserva di modificare le presenti indicazioni in base alla eventuale normativa *de iure condendo* e alla situazione dei contagi e sempre tenendo conto delle indicazioni dell'autorità sanitaria competente) ad ogni udienza di rinvio non dovrà mai superarsi il numero di 50 fascicoli comprese le prime udienze (e con esclusione dei soli rinvii per mancata comparizione), da trattarsi comunque in due fasce orarie (9:30-11:00 e 11:00-12:30) di 25 fascicoli l'una;
- 4) i responsabili di cancelleria individueranno celermente, su indicazione dei giudici, le date di rinvio dei fascicoli in eccedenza secondo i criteri sopra individuati e ne cureranno la tempestiva comunicazione alle parti indicando anche la fascia oraria nella quale è inserito il procedimento;
- 5) le parti che a tre giorni dalla data prevista per l'udienza non abbiano ricevuto comunicazione dell'eventuale rinvio della propria procedura sono invitate ad informarsi telefonicamente o telematicamente presso le cancelleria per avere conferma della celebrazione dell'udienza e verranno così notiziati in ordine all'orario in cui il processo che li riguarda verrà trattato;
- 6) il ruolo di udienza, contenente sia i rinvii che l'orario di trattazione delle cause, verrà comunicato dalla cancelleria al COA e affisso all'ingresso dell'edificio almeno 4 giorni prima dell'udienza.

Sempre in riferimento al SETTORE CIVILE, ma con riguardo all'Ufficio del Giudice di Pace di Marigliano, considerato che le specificità conseguenti alla situazione logistica di detto ufficio richiedono apposite regole, fermo restando tutto quanto sopra disposto se non espressamente derogato si propone:

- 1) **a partire dal 12.05.2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì**, in cui è attualmente previsto lo svolgimento delle udienze civili con tre o quattro giudici contemporaneamente a seconda dei giorni, verranno trattate le udienze di massimo tre giudici per volta con le seguenti modalità:
 - a) nella giornata di **lunedì** terranno udienza i giudici **Ciaramella, Pirozzi e Scandale**;
 - b) nella giornata di **mercoledì** terranno udienza i giudici **Chianese, Paolizzi e Scandale**;



33

- c) **le udienze del mercoledì del giudice Pirozzi saranno trattate il giorno seguente, giovedì**, in una delle due aule di udienza situate dalla parte opposta alla scala di accesso alle cancellerie;
- d) nella giornata di **venerdì** terranno udienza i **giudici Chianese, Ciaramella e Paolizzi**;
- 2) nel periodo **dal 12.05.2020 al 31.07.2020 il numero complessivo delle cause trattate non dovrà mai superare i 15 fascicoli** ad udienza (con esclusione dei soli rinvii per mancata comparizione delle parti);
- 3) le cause saranno suddivise in egual numero (5 per ogni fascia oraria) su tre fasce orarie: 9:30-10:30; 10:40-11:40; 11:50-12:50; i rinvii ex art. 309 c.p.c. saranno trattati nella fascia oraria successiva dalle 13:00 alle 13:30.
- 4) i giudici terranno udienza in tre aule separate (di cui una quella posta sotto le scale di accesso alle cancellerie) e il responsabile amministrativo provvederà ad organizzare la sistemazione logistica dell'ufficio in modo tale da evitare l'assembramento dei difensori delle parti davanti alle aule di udienza di giudici diversi da quelli assegnatari della causa che devono trattare ed in particolare:
- a) istituirà per ciascun giudice un percorso di accesso all'aula di udienza e di attesa separato da quello degli altri, provvedendo all'apertura contemporanea di tutti e tre i portoni di ingresso all'edificio;
- b) predisporrà tra uno spazio e l'altro apposite transenne o altri strumenti che impediscano lo spostamento tra un'aula di udienza e l'altra attraverso il corridoio interno all'edificio, nonché, per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, l'utilizzo della scala di accesso alle cancellerie;
- c) predisporrà, all'interno ed all'esterno dell'edificio, apposita segnaletica per indicare le aule di udienza di ciascun giudice, le fasce orarie e le cause trattate in ciascuna fascia oraria;
- d) oltre quelle specificamente indicate, adotterà ogni ulteriore misura idonea a garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle disposizioni organizzative impartite;
- 5) nello spazio antistante ciascuna aula di udienza all'interno all'edificio dovranno sostare, in attesa del proprio turno, esclusivamente gli avvocati di una delle cause successive programmate per quella stessa fascia oraria; i difensori delle altre cause fissate nella medesima fascia oraria, attenderanno il proprio turno fuori dell'edificio, ben distanziati ed entrando nello stesso solo dopo che ne siano usciti i difensori della causa precedentemente trattata;
- 6) per il periodo successivo **dal 1.09.2020**, ferma restando la necessità di eventuali modifiche in ragione della situazione epidemiologica, ciascun giudice di pace tratterà un **massimo di 50 fascicoli, suddivisi in numero uguale in ciascuna delle tre fasce orarie**;
- 7) nella parte in cui non siano in contrasto con quanto espressamente previsto nei punti precedenti, si applicano anche all'Ufficio di Marigliano le disposizioni di carattere generale dettate per gli altri Uffici dei giudici di pace del Circondario.

Con riferimento al **SETTORE PENALE** e relativamente a **tutti gli Uffici del Circondario** va evidenziato che la celebrazione dei processi penali in questo settore appare obiettivamente incompatibile con le tutele necessarie in ragione della situazione sanitaria esistente; questo perché abitualmente ogni processo prevede la presenza di soggetti ulteriori rispetto alle parti (come testimoni, consulenti, ecc.) con un quantitativo di presenze in ambienti chiusi che, rapportate alla situazione logistica delle strutture, non appare gestibile in sicurezza.

Pertanto:

- 1) **come già sopra individuato per il periodo fino all'11.05.2020, saranno rinviati, a cura dei g.d.p. assegnatari, anche tutti i procedimenti fissati dal 12.05.2020 fino al 31.07.2020 (incluso) in blocco a data successiva al 31.07.2020**, tenuto conto della necessità di rispettare i termini per le notifiche;
- 2) **per le prime udienze dei procedimenti penali**, solo in caso di difensore di fiducia, le **notifiche** devono essere eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia e, per le notifiche nei confronti degli imputati già dichiarati assenti o contumaci, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., n. 8729 del 2020; Cass., n. 52507 del 2014), le notifiche devono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (di fiducia o d'ufficio);
- 3) per l'individuazione delle udienze di rinvio, ciascun Giudice di pace deve avere cura di rinviare alle date più prossime i processi ultratriennali e poi via via quelli più recenti;
- 4) i responsabili di cancelleria, individuate celermente dai g.d.p. le date di rinvio secondo i criteri sopra individuati, ne cureranno la tempestiva comunicazione.

III - SERVIZI AMMINISTRATIVI

In relazione a tutti gli Uffici:

- 1) con specifico riferimento alle **iscrizioni a ruolo, da subito e fino al 30.06.2020, saranno possibili soltanto mediante l'invio via PEC all'Ufficio di competenza** (i cui indirizzi sono reperibili sul sito *internet* del Tribunale) di copia di tutta la produzione di parte e della documentazione necessaria (nota di iscrizione e attestazione di pagamento del contributo unificato);
- 2) gli avvocati avranno cura di:

 35

- a) procedere con le comparse in riassunzione per l'eventuale iscrizione a ruolo delle cause le cui prime udienze, indicate in citazione, ricadevano nel periodo di sospensione disposto dal 9.03.2020 all'11.05.2020;
- b) tener conto, al momento della notifica degli atti di citazione o della scelta della nuova data per la riassunzione, che – dato il numero esiguo dei fascicoli trattati ad udienza a causa dell'emergenza sanitaria e il conseguente rinvio delle cause già fissate – le prime udienze di nuova iscrizione saranno d'ufficio fissate non prima di sei/otto mesi (talvolta un anno);
- c) provvedere alla iscrizione a ruolo delle cause a ridosso della data prevista per la prima udienza in citazione e non prima.

Per quanto riguarda **l'apertura delle cancellerie al pubblico** ovviamente, anche in questo caso, dovrà tenersi conto delle esigenze nascenti dall'obbligo di conformarsi alle direttive emesse in tema di contrasto al contagio da COVID 19.

In sostanza l'ingresso del pubblico negli uffici dovrà essere limitato e disciplinato tenendo conto della particolare situazione logistica di ogni struttura. Al fine di semplificare la comprensione delle decisioni adottate si indicano di seguito giorni e orari di apertura dei singoli uffici:

NOLA

Tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 12

SANT'ANASTASIA

Martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13

ACERRA

Martedì, giovedì dalle ore 9,30 alle 13

MARIGLIANO

Martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13

POMIGLIANO D'ARCO

Martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13

l'ingresso al pubblico sarà consentito sempre e soltanto previo appuntamento telefonico o telematico e nei limiti di una sola persona per volta, tenendo conto delle urgenze e delle scadenze degli adempimenti;

in allegato sono indicati i recapiti telefonici e gli indirizzi mail ai quali rivolgersi per informazioni e prenotazioni.

 36

DISPOSIZIONI EMANATE A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DISPOSTE DALL'AUTORITA' SANITARIA REGIONALE COMPETENTE

NORME IGIENICHE GENERALI PER L'UTENZA

- 1) E' precluso l'accesso a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid- 19 o sia in isolamento domiciliare fiduciario.
- 2) E' fatto obbligo a tutti coloro che intendono entrare negli Uffici Giudiziari Palazzo di Giustizia di indossare obbligatoriamente protezioni delle vie respiratorie (mascherine); se non se ne è già in possesso le stesse vanno richieste all'ingresso;
- 3) Va rispettato il divieto di assembramento;
- 4) Tutti sono obbligati a mantenere prudenzialmente la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e mezzo;
- 5) Non sarà consentito l'ingresso nei singoli uffici a più di una persona per volta;
- 6) Nelle aule di udienza sarà trattato un processo per volta.
- 7) Va evitato ogni tipo di contatto fisico;
- 8) E' vietato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- 9) E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con disinfettanti;
- 10) Prima dell'uso del bagno fornirsi di guanti, disposti nell'antibagno; dopo l'uso gettarli nel cestino portarifiuti.
- 11) l'accesso agli spazi comuni dove sono installati i distributori automatici di bevande o snack è consentito ad una persona per volta;
- 12) L'uso delle ascensori in tutte le strutture giudiziarie è consentito ad una sola persona per volta.

SI R I C O R D A

- a) E' fatto obbligo a chiunque di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (pari o superiore ai 37,5°) o altri sintomi influenzali
- b) All'ingresso potrà essere effettuata la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea; se risultasse pari o superiore ai 37.5° non sarà consentito l'ingresso nelle strutture giudiziarie; ciò

costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente;

- c) Sono messi a disposizione idonei distributori di gel detergenti e disinfettanti per le mani;

NORME IGIENICHE GENERALI PER IL PERSONALE

- 1) È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (pari o superiore a 37,5°) o altri sintomi influenzali; i soggetti sintomatici non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (medico di sanità pubblica della ASL di competenza per residenza).
- 2) Il personale tutto, magistrati, personale amministrativo, polizia giudiziaria ecc. laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, innalzamento della temperatura corporea, contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti), non permarrà nel luogo di lavoro, e dichiarerà tempestivamente in presidenza la sua particolare condizione, in questo caso si procederà per l'astensione subitanea dal lavoro.
- 3) Il personale tutto dovrà rispettare la distanza sociale di almeno 1 metro anche all'interno dei singoli uffici segnalando eventuali difficoltà di applicazione della predetta norma in modo da giungere ad una rimodulazione degli spazi di lavoro (ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra di loro) compatibili con la natura della attività giudiziaria.
- 4) Si invita a ventilare il più possibile gli ambienti di lavoro.
- 5) L'accesso agli spazi comuni dove sono installati i marcatempo è consentito ad una persona per volta.
- 6) È contingentato l'accesso agli spazi comuni dove sono installati i distributori automatici di bevande o *snack* davanti ai quali sosterrà una persona per volta.
- 7) È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e l'uso dei gel disinfettanti appositamente installati.
- 8) Vanno utilizzate obbligatoriamente le protezioni delle vie respiratorie (mascherine).
- 9) Prima dell'utilizzo dei servizi igienici è preferibile indossare i guanti monouso, disposti nell'antibagno; dopo l'uso gettarli nel cestino portarifiuti.
- 10) Va evitata la concomitante presenza nell'aula, e comunque in ogni ambiente, di un numero di persone eccedente il limite di una persona ogni 4 metri quadri.
- 11) Il limite di almeno 1 metro dovrà essere rispettato anche nei corridoi degli uffici giudiziari e nelle aree di transito.

DISPOSIZIONI SPECIALE PER L'ECONOMATO

All'esito delle indicazioni provenienti dall'Autorità Regionale Sanitaria

Si dispone quanto segue.

- 1) Che siano installati ulteriori distributori di gel disinfettanti in prossimità dell'ingresso delle strutture, delle aule di udienza e nei bagni.
- 2) Che siano installati negli uffici di front-office schermi in plexiglass idonei ad evitare il contatto fra utenza e personale;
- 2) Che prima della riapertura degli uffici al pubblico sia effettuata una pulizia straordinaria degli ambienti da parte dell'impresa incaricata, con relativa disinfezione di scrivanie, tastiere, schermi *touch, mouse* (con appositi detergenti), maniglie, arredi, ecc.
- 3) Che siano verificati ed eventualmente sostituiti i filtri degli impianti di condizionamento.
- 4) Che nei bagni siano messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, accessibili ed in punti facilmente individuabili.
- 5) Che gli antibagni dei locali wc, riservati al personale ed all'utenza, siano dotati di contenitori o distributori di guanti monouso.
- 6) Che al personale giudiziario siano distribuiti un quantitativo sufficiente di dispositivi di protezione individuale (mascherine).
- 7) Che vi sia una dotazione di mascherine anche agli ingressi degli uffici giudiziari al fine di prevederne la consegna all'utenza che ne sia sprovvista.
- 8) Che sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aule giudiziarie, nonché delle aree comuni.
- 9) Che la ditta incaricata per le pulizie provveda ad un'accurata e sistematica disinfezione e igienizzazione dei bagni, specialmente a fine turno lavorativo, utilizzando prodotti specifici. Per la decontaminazione è opportuno raccomandare agli addetti l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% (comune candeggina, 1 parte di candeggina in 99 di acqua). Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti, specialmente se presente personale e utenza.
- 10) Si raccomanda, altresì, che i locali bagno ed i sanitari siano detersi e sanificati con una frequenza congrua al numero di udienze svolte/da svolgersi, ovvero che la pulizia sia correlata all'uso dei wc da parte dell'utenza.
- 11) Che il personale di pulizia indossi i DPI (almeno mascherine e guanti) durante lo svolgimento del servizio.



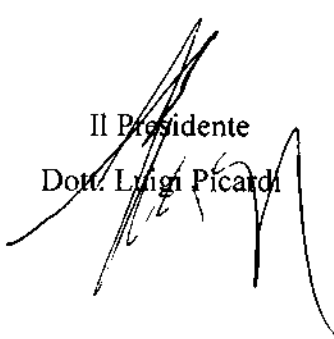
39

Si delega il responsabile del Servizio Economato allo svolgimento delle attività di approvvigionamento e di distribuzione del materiale sopraindicato nonché al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni imposte da parte dell'impresa di pulizia.

Il servizio Economato provvederà a stampare e ad affiggere le indicazioni per l'utenza e per il personale all'ingresso delle strutture giudiziarie nonché negli uffici giudiziari ed in particolare nelle vicinanze delle aree di sosta e dei bagni.

Nola, 6 / 5 / 20

Il Presidente
Dott. Luigi Picardi



PRESIDENZA TRIBUNALE DI NOLA

ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA

SETTORE CIVILE

RUOLO GENERALE : Funzionario Responsabile : Dr.ssa Filomena Simonetti

MAIL : filomena.simonetti@giustizia.it PEC : ruologen.tribunale.nola@giustiziacert.it

Telef. 081/5117441-420

I^ SEZIONE CIVILE : Funzionario Responsabile : Dr.ssa Ettore Siniscalchi.

MAIL : ettore.siniscalchi@giustizia.it PEC : sez1.civile.tribunale.nola@giustiziacert.it

Telef. 081/5117347

II^ SEZIONE CIVILE :

Sezione Volontaria Giurisdizione e Famiglia: Funzionario responsabile :Dr.ssa Rosa Ferraro

PEC : volgiurisdizione.tribunale.nola@giustiziacert.it

Telef : 081/5117662 - 621 - 664

Sezione fallimentare : Direttore Responsabile: Dr.ssa Giovanna Smeraglia

MAIL : giovanna.smeraglia@giustizia.it PEC : fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it.

Telef. : 081/5117470 Dr.ssa Smeraglia 081/5117453 Dott.ssa Puzone

Antonio Pierno : 081/5117346 Vincenzo Di Giorgio :081/5117446

Sezione esecuzioni immobiliari e mobiliari : Funzionario responsabile : Dott. Antonio Santella

MAIL: antonio.santella01@giustizia.it

Telef. : 081/5117377 Sez. Esec. Immobiliari Sig.ra Pariota 081/5117414

Dr.ssa Esposito 081/5117387 Sez. Esec. Mobiliari

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA : Direttore Dr.ssa Paola Crisci

MAIL : paola.crisci@giustizia.it **PEC:** lavoro.tribunale.nola@giustiziacerit.

Telef. 081/5117646

SETTORE PENALE

SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE : Funzionario responsabile : Sig. Vincenzo Suero

MAIL:vincenzo.suero@giustizia.it

PEC: monocratico.tribunale.nola@giustiziacerit.it; collegiale.tribunale.nola@giustiziacerit.it

TeleF. 081/5117371 - 366.

SEZIONE GIP /GUP : Direttore Dr.ssa Vincenza Maffettone

MAIL :vincenza.maffettone@giustizia.it **PEC :** gip.tribunale.nola@giustiziacerit.it.

Telef. 081/5117275 - 376 - 370

SETTORE AMMINISTRATIVO

SETTORE AMMINISTRATIVO PENALE: Direttore :Dott.ssa Caterina Romano

MAIL : caterina.romano@giustizia.it

Telef. : 081/5117 557

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA ED UFFICIO ECONOMATO :

MAIL : tribunale.nola@giustizia.it - **PEC :** prot.tribunale.nola@giustiziacerit.it

PRESIDENZA : Direttore : Dr.ssa Bruna Finaldi bruna.finaldi@giustizia.it

Telef. : 081/5117312 -286 (Ufficio CTU)

ECONOMATO - CASSA – GARE : Direttore : Dott. Francesco Ercolino

MAIL : francesco.ercolino@giustizia.it **Telef. 081/5117307 – 455- 448**

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

NOLA : Funzionario Responsabile : Dott. Salvatore Caliendo

Mail : salvatore.caliendo@giustizia.it

Telef. 338/3801345

SANT' ANASTASIA : Direttore Dr.ssa Rosanna Tortora

MAIL : rosanna.tortora@giustizia.it Telef. 3351695315

Sig. Vincenzo Marino : vincenzo.marino02@giustizia.it Telef. 3452324227

ACERRA : Funzionario responsabile : Dott. Vincenzo Di Costanzo

MAIL : vincenzo.dicostanzo@giustizia.it PEC: prot.gdp.acerra@giustizia.it

Telef. 338/2929830 (cell. Di Costanzo) Ufficio : 081/0166121

Luigi Provvvisiero: luigi.provvvisiero@giustizia.it telef: 338/4868601

MARIGLIANO : Funzionario responsabile : Dott. Tommaso De Girolamo

MAIL : tommaso.degirolamo@giustizia.it gdp.marigliano@giustizia.it

Telef. 081/8858313 348/6701181

POMIGLIANO D'ARCO : Cancelliere responsabile: Sig.ra Maddalena Cervone

MAIL : . gdp.pomiglianodarco@giustiziacerit.it

Telef. 081/8031038 Cell. Sig.ra Cervone 351/0872277

06305602200		
TRIBUNALE DI NOLA		
N. 2835	6.5.2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Presidiato	Sottopresidiato	

Al Presidente del Tribunale di Nola

dott. Luigi Picardi

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola

dott.ssa Anna Maria Lucchetta

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Partenza
N. 0070146 del 06/05/2020 - 10:40



e.p.c.

Al Presidente della Giunta Regionale
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

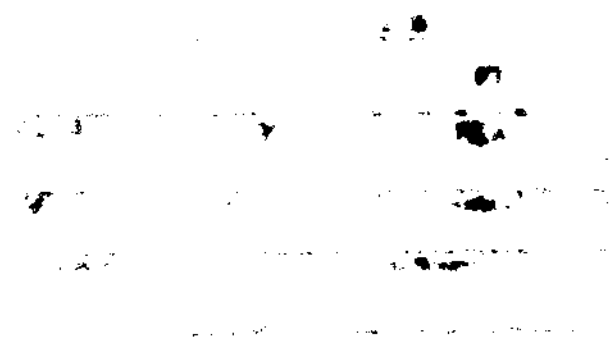
Al Direttore Generale dell'ASL NA 3 Sud

Oggetto: Linee guida finalizzate al funzionamento delle Strutture Giudiziarie di Nola nel periodo dal 12-5-2020 al 30-6-2020. Riscontro nota del Presidente Il Vice Capo Gabinetto Avv. Almerina Bove, pervenuta per il tramite del Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, assunta al prot. n 66191 del 28-4-2020. Richiesta di parere ex art.83 VI co D.L. 18/20- prot. 2627 del 24-4-2020 da parte del Presidente del Tribunale di Nola.

Al fine della redazione delle linee guida per l'attività giudiziaria degli Uffici del Tribunale di Nola e della relativa Procura della Repubblica nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In riferimento: 1) al protocollo, relativo all'attività giudiziaria del settore civile per il periodo dal 12-5-2020 al 31-7-2020 ai sensi del D.L. n 18/2020, n 23/2020 e 28/2020, condiviso dal Tribunale di Nola, dal Procuratore di Nola e dalla Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola 2) alla proposta di protocollo per il settore penale, condiviso con la Procura della Repubblica di Nola e con la locale Camera penale 3) alla proposta di protocollo per gli uffici del GDP del circondario 4) alle disposizioni del Procuratore della Repubblica e del Dirigente Amministrativo tese all'organizzazione dell'attività degli uffici giudiziari ed all'allegato documento redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.

All'esito dei sopralluoghi effettuati in data 28 Aprile 2020 presso il Tribunale di Nola, sedi di Palazzo Orsini, di Via dell'Università, di Via Napolitano e in data 4/5/20 presso gli uffici del Giudice di Pace;



ad integrazione delle misure organizzative per la gestione delle udienze indicate nei predetti documenti, tese al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti giudiziari;

al fine di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute

Visti i criteri indicati nella sopracitata documentazione, pervenuta dal Tribunale di Nola ed agli atti del Dipartimento di Prevenzione, per regolamentare l'attività giudiziaria del Tribunale di Nola,

Considerato che i predetti protocolli organizzativi sono tesi a limitare la presenza negli uffici di persone, quindi ad evitare un potenziale assembramento, assicurando, nel contempo, la continuità del servizio ricorrendo a forme alternative di svolgimento dell'attività lavorativa,

considerata, altresì, l'efficacia delle misure indicate, finalizzate ad evitare la concentrazione di utenze, distribuendo i procedimenti ad orari opportunamente differenziati,

ritenuto che la descrizione delle norme igieniche redatte dalla scrivente, dettate in via precauzionale, e suddivise in "Norme Generali" e "Norme Specifiche per le strutture visionate" debba intendersi come parte integrante delle Linee Guida da emanarsi a cura del Presidente del Tribunale di Nola,

Per quanto sopra, si reputa che quanto enunciato nelle documentazioni tecniche trasmesse dal Tribunale di Nola e dalla Procura della Repubblica alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione, per le specifiche competenze in materia di igiene e sanità pubblica, garantisce la tutela della pubblica salute per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

In ogni caso

EVIDENZIA

alle SS.LL. a tutela della salute degli operatori del settore e dall'utenza tutta, l'opportunità di adottare alcune appropriate misure igieniche da far osservare per lo svolgimento delle attività giudiziarie.

In allegato è indicata la descrizione puntuale delle norme igieniche redatte dalla scrivente suddivise in "Norme Generali" e "Norme Specifiche per le strutture visionate"

Tanto si doveva



Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Adele Carotenuto

**NORME IGIENICHE GENERALI PER L'UTENZA:
IN VIA PRECAUZIONALE SI PRESCRIVE**

- 1) Si affiggeranno all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili degli ambienti appositi dépliant informativi con le seguenti informazioni;
- a) E' precluso l'accesso a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o sia in isolamento domiciliare fiduciario;
- b) Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri sintomi influenzali;
- c) All'ingresso si effettua la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea; se risultasse superiore a 37.5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi; ciò costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente;
- d) Utilizzare obbligatoriamente protezioni delle vie respiratorie: mascherine; se non già in possesso richiederla all'ingresso;
- e) Rispettare il divieto di assembramento;
- f) Mantenere prudenzialmente la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
- g) Evitare il sovraffollamento negli uffici aperti al pubblico e nelle aule del Tribunale;
- h) Evitare abbracci e strette di mano;
- i) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- j) Sono messi a disposizione idonei distributori di gel detergenti e disinfettanti per le mani;
- k) E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- l) Prima dell'uso del bagno fornirsi di guanti, disposti nell'antibagno; dopo l'uso gettarli nel cestino portarifiuti.

**NORME IGIENICHE GENERALI PER IL PERSONALE: IN VIA PRECAUZIONALE
SI PRESCRIVE**

- 1) Alla ripresa dell'attività lavorativa è opportuno che sia coinvolto il medico competente per la identificazione dei soggetti con particolari fragilità e per l'eventuale reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.
- 2) Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali; i soggetti sintomatici non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (medico di sanità pubblica della ASL di competenza per residenza)

- 3) Il personale tutto, magistrati, personale amministrativo, polizia giudiziaria ecc, non farà ingresso, o permarrà nel luogo di lavoro, e dichiarerà tempestivamente al datore di lavoro o suo preposto, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistono le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, innalzamento della temperatura corporea, contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti); in questo caso si procederà per l'astensione subitanea dal lavoro.
- 4) Il personale del Tribunale, della Procura e del Giudice di Pace dovrà rispettare la distanza sociale di almeno 1 metro anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dell'attività giudiziaria.
Assicurerà che anche il pubblico composto da avvocati ed utenza rispetti inderogabilmente la misura.
- 5) Per le stanze ove operano più lavoratori contemporaneamente è necessario trovare soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra di loro.
- 6) E' preferibile ridefinire l'articolazione del lavoro con orari o modalità differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze contemporanee nei luoghi aperti al pubblico e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita degli uffici con flessibilità di orari.
- 7) Gli operatori giudiziari di uffici "aperti al pubblico" interloquiranno con le persone, preferibilmente, per il tramite di un mezzo separatore in plexiglass, o altro accorgimento tecnico.
- 8) Ventilare il più possibile gli ambienti di lavoro
- 9) E' contingentato l'accesso agli spazi comuni dove sono installati i marcatempo.
- 10) E' contingentato l'accesso agli spazi comuni dove sono installati i distributori automatici di bevande o snack.
- 11) E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e l'uso dei gel disinfettanti appositamente installati.
- 12) Utilizzare obbligatoriamente protezioni delle vie respiratorie: mascherine
- 13) Prima dell'utilizzo dei servizi igienici è preferibile indossare i guanti monouso, disposti nell'antibagno; dopo l'uso gettarli nel cestino portarifiuti.

- 14) Evitare il sovraffollamento nelle aule del Tribunale; in caso di imprevisti assembramenti ventilare gli ambienti il più possibile.
- 15) Evitare la concomitante presenza nell'aula di un numero di persone eccedente il limite di una persona ogni 4 metri quadri.
- 16) Il limite di almeno 1 metro dovrà essere rispettato anche nei corridoi degli uffici giudiziari e nelle aree di transito.

NORME IGIENICHE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLA ATTIVITA' GIUDIZIARIA DA OSSERVARE IN TUTTI I PLESSI DI NOLA A CURA DEL DATORE DI LAVORO

- 1) Installare distributori di gel disinfettanti in prossimità dell'ingresso delle strutture, delle aule di udienza e nei bagni.
- 2) Prima della riapertura degli uffici al pubblico si raccomanda di far effettuare una straordinaria pulizia degli ambienti da parte dell'impresa, con relativa disinfezione di scrivanie, tastiere, schermi touch, mouse, (con appositi detergenti) maniglie, arredi, ecc.
- 3) Far procedere per una accurata pulizia e/o sostituzione dei filtri degli impianti di condizionamento
- 4) Mettere a disposizione, nei bagni, idonei mezzi detergenti per le mani, accessibili ed in punti facilmente individuabili
- 5) Dotare di contenitori o distributori di guanti monouso gli antibagni dei locali wc, riservati al personale ed all'utenza.
- 6) Dotare di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche) il personale giudiziario; sarebbe opportuno prevedere la distribuzione di mascherine chirurgiche all'ingresso, per l'utenza che ne è sprovvista
- 7) E' da assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aule giudiziarie, nonché delle aree comuni

- 8) La Ditta incaricata per le pulizie dovrà provvedere per una accurata e sistematica disinfezione e igiene dei bagni, specialmente a fine turno lavorativo, utilizzando prodotti specifici. Per la decontaminazione è opportuno raccomandare agli addetti l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% (comune candeggina 1 parte di candeggina in 99 di acqua). Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici bisogna far assicurare la ventilazione degli ambienti, specialmente se presente personale e utenza.
- 9) E' da raccomandare, altresì, che i locali bagno ed i sanitari devono essere detersi e sanificati con una frequenza congrua al numero di udienze svolte/ da svolgersi, ovvero la pulizia deve essere correlata all' uso dei wc da parte dell'utenza.
- 10) Resta l'obbligo per il personale di pulizia indossare i DPI (almeno mascherine e guanti) durante lo svolgimento del servizio.
- 11) Mettere a disposizione dell'utenza e del personale tutto guanti monouso negli antibagni,

NORME IGIENICHE SPECIFICHE DELLE STRUTTURE DEL TRIBUNALE DI NOLA

Vista la planimetria dei luoghi, esperito il sopralluogo, si comunicano qui di seguito le specifiche misure igieniche preventive e precauzionali da far osservare al personale tutto sulla base delle caratteristiche tecniche/sanitarie degli ambienti lavorativi, della superficie, del numero di lavoratori per stanza, della tipologia di attività giudiziaria svolta.

PROCURA DI NOLA PALAZZO ORSINI: IDONEITA' LOCALI

- 1) Tutti gli ambienti visionati sotto il profilo igienico sanitario, relativamente e limitatamente al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 risultano idonei; buona la areazione.
- 2) E' permesso l'ingresso ai locali wc di solo 2 persone contemporaneamente; L'attesa è nel corridoio con distanziamento sociale.

PROCURA DI NOLA PALAZZO ORSINI: IDONEITA' LOCALI

- 1) Tutti gli ambienti dal punto di vista igienico sanitario risultano idonei per il distanziamento degli operatori; buona l'areazione;
- 2) Per la specifica tipologia di attività, durante lo svolgimento delle udienze di competenza del Tribunale, in considerazione del rapporto superficie/ persone è opportuno accogliere un numero di soggetti, tra magistrati, avvocati ed utenza, tali da poter garantire una distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzo; ad ogni modo è raccomandabile la presenza di una persona per ogni 4 metri quadrati.
- 3) Utilizzare mezzi di protezione individuali (mascherine chirurgiche); obbligatoriamente, se la distanza per un occasionale sovraffollamento delle aule, risultasse inferiore a quella prescritta.

PROCURA DI NOLA VIA DELL'UNIVERSITA': IDONEITA' LOCALI

- 1) I locali di lavoro visionati, in relazione al numero delle postazioni occupate risultano idonei sotto il profilo igienico –sanitario per il rapporto superficie/operatori; buona l'areazione;
- 2) Le aule di udienza di competenza del tribunale, per il rapporto superficie/ persone, devono accogliere un numero di soggetti, tra magistrati, avvocati ed utenza, tali da poter favorire una distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzo; ad ogni modo è raccomandabile la presenza di una persona ogni 4 metri quadrati.
- 3) Utilizzare mezzi di protezione individuali (mascherine chirurgiche); obbligatoriamente, se la distanza, per un occasionale sovraffollamento delle aule, risultasse inferiore a quella prescritta.

TRIBUNALE DI NOLA SEDE VIA NAPOLITANO

- 1) I locali di lavoro visionati, in relazione al numero delle postazioni occupate risultano idonei sotto il profilo igienico–sanitario per il rapporto superficie/operatori; buona l'areazione;

- 2) Le aule di udienza di competenza del tribunale, per il rapporto superficie/ persone, devono accogliere un numero di soggetti, tra magistrati, avvocati ed utenza, tale da poter favorire una distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzo; ad ogni modo è raccomandabile la presenza di una persona ogni 4 metri quadrati;
- 3) Utilizzare mezzi di protezione individuali (mascherine chirurgiche), obbligatoriamente, se la distanza, per un occasionale sovraffollamento delle aule, risultasse inferiore a quella prescritta.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE UBICATI NEL COMUNE DI NOLA.

- 1) I locali di lavoro visionati, in relazione al numero delle postazioni occupate risultano idonei sotto il profilo igienico-sanitario per il rapporto superficie/operatori; buona l'areazione.
- 2) Nel locale archivio, per la ricezione del pubblico, risultano apposte già barriere in plexiglass.
- 3) Le aule di udienza, per il rapporto superficie/ persone, devono accogliere un numero di soggetti, tra magistrati, avvocati ed utenza, tale da poter favorire una distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzo; ad ogni modo è raccomandabile la presenza di una persona ogni 4 metri quadrati.
- 4) Utilizzare mezzi di protezione individuali (mascherine chirurgiche), obbligatoriamente, se la distanza, per un occasionale sovraffollamento delle aule, risultasse inferiore a quella prescritta.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE UBICATI NEL COMUNE DI ACERRA

- 1) I locali di lavoro visionati, in relazione al numero delle postazioni occupate risultano idonei sotto il profilo igienico-sanitario per il rapporto superficie/operatori; buona l'areazione.
- 2) Le 2 aule di udienza, per il rapporto superficie/persone, devono accogliere un numero di soggetti, tra magistrati, avvocati ed utenza, tale da poter favorire una distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzo; ad ogni modo è raccomandabile la presenza di una persona ogni 4 metri quadrati.

- 3) Utilizzare mezzi di protezione individuali (mascherine chirurgiche), obbligatoriamente, se la distanza, per un occasionale sovraffollamento delle aule, risultasse inferiore a quella prescritta.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE UBICATI NEL COMUNE DI SANT'ANASTASIA
1° piano all'interno della casa Comunale.

- 1) I locali di lavoro visionati, in relazione al numero delle postazioni occupate risultano idonei sotto il profilo igienico-sanitario per il rapporto superficie/operatori; buona l'areazione,
- 2) Le 2 aule di udienza, per il rapporto superficie/persone, devono accogliere un numero di soggetti, tra magistrati, avvocati ed utenza, tale da poter favorire una distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzo; ad ogni modo è raccomandabile la presenza di una persona ogni 4 metri quadrati.
- 3) Utilizzare mezzi di protezione individuali (mascherine chirurgiche), obbligatoriamente, se la distanza, per un occasionale sovraffollamento delle aule, risultasse inferiore a quella prescritta

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE UBICATI NEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
(ex PRETURA)

- 1 I locali di lavoro visionati, in relazione al numero delle postazioni occupate risultano idonei sotto il profilo igienico –sanitario per il rapporto superficie/operatori; buona l'areazione.
- 2 L' aula di udienza al 2° piano, per il rapporto superficie/persone, deve accogliere un numero di soggetti, tra magistrati, avvocati ed utenza, tale da poter favorire una distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzo; ad ogni modo è raccomandabile la presenza di una persona ogni 4 metri quadrati.
- 3 Utilizzare mezzi di protezione individuali (mascherine chirurgiche), obbligatoriamente, se la distanza, per un occasionale sovraffollamento delle aule, risultasse inferiore a quella prescritta.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE UBICATI NEL COMUNE DI MARIGLIANO

- 1 I locali di lavoro visionati, in relazione al numero delle postazioni occupate risultano idonei sotto il profilo igienico –sanitario per il rapporto superficie/operatori ; buona l'areazione Per la particolare disposizione delle 2 aule di udienza site al piano terra, (con due accessi separati ma un atrio comune) al fine di poter usufruire di entrambi gli ambienti contemporaneamente, come già riportato nella relazione allegata alla planimetria dei locali , si condivide la separazione fisica dell'atrio comune con mobilio o transenne per permettere al pubblico di accedere, dall'ingresso, direttamente all'una o all'altra aula.
- 2 Le aule di udienza, per il rapporto superficie/ persone, devono accogliere un numero di soggetti, tra magistrati, avvocati ed utenza, tale da poter favorire una distanza interpersonale di almeno 1 metro e mezzo; ad ogni modo è raccomandabile la presenza di una persona ogni 4 metri quadrati.
- 3 Utilizzare mezzi di protezione individuali (mascherine chirurgiche), obbligatoriamente, se la distanza, per un occasionale sovraffollamento delle aule, risultasse inferiore a quella prescritta.